SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 aprile 1998, n. **118.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI LINEA.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, d'ora in avanti denominati le Parti contraenti,

Considerata la peculiarità dei rapporti esistenti tra le Parti contraenti, nonché l'esiguità territoriale e la particolare conformazione orografica della Repubblica di San Marino,

Desiderosi, nell'interesse reciproco e in vista dell'ulteriore sviluppo delle relazioni in atto, di assicurare alla Repubblica di San Marino la possibilità di istituire in maniera autonoma propri servizi aerei internazionali di linea idonei a consentire anche sul piano giuridico il superamento dell'attuale inadeguata situazione in cui si trova in questo settore la Repubblica di San Marino,

Tenuto conto che il territorio della Repubblica di San Marino gravita nel bacino di traffico del vicino aeroporto italiano di Rimini-Miramare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'aeroporto italiano di Rimini-Miramare potrà essere utilizzato per le esigenze di traffico civile internazionale tra l'Italia e San Marino in conformità delle disposizioni che saranno concordate dalle Parti contraenti in un protocollo aggiuntivo al presente accordo.

Art. 2.

Il protocollo di cui all'articolo 1 regolerà anche l'esercizio dei predetti servizi aerei internazionali volti a soddisfare le esigenze dell'utenza sanmarinese.

Art. 3.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'aeroporto italiano di Rimini-Miramare assumerà la denominazione «Aeroporto Rimini/San Marino».

Il cambiamento della denominazione non comporta mutamento alcuno al regime di sovranità italiana.

Art. 4.

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Art. 5.

1. Qualora una delle Parti contraenti desideri modificare in tutto o in parte il presente accordo e/o il protocollo aggiuntivo, potrà in ogni momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte contraente. Le consultazioni riguardo a tali proposte di modifica dovranno avvenire, salvo diverso accordo entro sessanta giorni dalla data di richiesta.

2. Le modifiche al presente accordo diverse da quelle riguardanti il protocollo aggiuntivo entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente accordo.

Le modifiche al protocollo aggiuntivo entreranno in vigore a seguito di uno scambio di note diplomatiche che confermi le intese raggiunte dalle autorità aeronautiche delle due Parti.

Art. 6.

Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte contraente la decisione di denunciare il presente accordo.
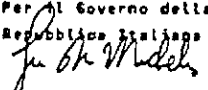
Il presente accordo avrà termine sei mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.
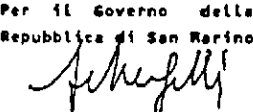
Art. 7.

Il presente accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a San Marino l'11 giugno 1990

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di San Marino
[signature]	[signature]

Ministro degli Affari Esteri

7 Maggio 1997

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.

In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al più presto l'Accordo superando le difficoltà di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporLe quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA.

Qualora il Suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica.

Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

S.E. Gabriele Gatti
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 7 maggio 1997/1696 d.F.R.

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

«ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.

In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al più presto l'Accordo superando le difficoltà di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporLe quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA.

Qualora il Suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica.»

Al riguardo ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo sammarinese concorda con quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

S.E.
On.le Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
= ROMA =

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4304):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 novembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 novembre 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 2 e 3 dicembre 1997.

Esaminato in aula il 12 gennaio 1998 e approvato il 13 gennaio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2993):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1998.

Relazione scritta annunciata il 26 febbraio 1998 (atto n. 2993/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

98G0167

LEGGE 23 aprile 1998, n. **119.**

Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 152.171 dollari USA, quale contributo dell'Italia per gli anni 1996 e 1997 al Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use».

2. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 130.000 dollari USA per l'anno 1997 e di 70.000 dollari USA annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC), istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 564 milioni per l'anno 1998 e in lire 112 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2923):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 dicembre 1997.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri), in sede deliberante, il 10 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla commissione 3ª e approvato il 17 dicembre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4419):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede referente, l'8 gennaio 1998, con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 29 gennaio 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 26 febbraio 1998.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 19 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2923/*B*):

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 marzo 1998, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 aprile 1998.

98G0172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orbetello.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note n. 753 del 16 marzo 1998 e n. 825 del 23 marzo 1998 con le quali il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orbetello ha comunicatato il mancato funzionamento dello stesso ufficio per i lavori di rifacimento del tetto dell'edificio nei giorni 17, 18, 24, 25 e 26 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orbetello è accertato nei giorni 17, 18, 24, 25 e 26 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 marzo 1998

p. *Il direttore regionale:* FIORENZA

98A3511

DECRETO 8 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novara.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 3617 del 23 marzo 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novara;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A3509

DECRETO 8 aprile 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1200 del 25 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Pisa ha comunicatato il mancato funzionamento dello stesso ufficio per

sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nel giorno 9 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 aprile 1998

p. *Il direttore regionale:* FIORENZA

98A3510

DECRETO 8 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, protocollo n. 3788 dell'11 marzo 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobilari di Roma 1;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla adesione del personale allo sciopero indetto per il 9 marzo 1998;

Ritenuta che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A3512

DECRETO 9 aprile 1998.

Cambio di denominazione della sezione doganale «Centro intermodale adriatico S.p.a.», dipendente dalla dogana di Venezia in «Interporto di Venezia S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visti i decreti direttoriali del 26 giugno 1995 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995, riguardanti l'istituzione del Centro di raccolta e smistamento merci gestito dalla società Centro intermodale adriatico S.p.a. e l'istituzione della omonima sezione doganale dipendente dalla dogana di Venezia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, datato 19 dicembre 1997, della società «Centro intermodale adriatico S.p.a.» nel quale è stato deliberato il cambio di denominazione sociale in «Interporto di Venezia S.p.a.»;

Vista l'istanza con la quale la società «Interporto di Venezia S.p.a.» ha chiesto la volturazione a suo nome delle autorizzazioni rilasciate alla società «Centro intermodale adriatico S.p.a.» con i decreti direttoriali del 26 giugno 1995;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Venezia con nota n. 950/SD/23 del 12 gennaio 1998;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Articolo unico

La società «Interporto di Venezia S.p.a.» subentra nella titolarità delle autorizzazioni rilasciate alla società «Centro intermodale adriatico S.p.a.».

La sezione doganale «Centro intermodale adriatico S.p.a.» cambia la denominazione in «Interporto di Venezia S.p.a.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A3513

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1998.

Segni caratteristici di titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visti la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro, e il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992;

Visti l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, e il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riguardanti l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220, del 20 settembre 1997, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire diciannovemilacentoventitremiliardinovecentodiecimilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 marzo 1998, a quella n. 10, di scadenza 15 settembre 2002.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi».

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice IT0001156394» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e decreto ministeriale 11 settembre 1997 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legislativo 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 101,25 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 settembre 1997 - Roma, 15 settembre 1997; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Vincenzo La Via)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica Italiana - Ministero del Tesoro», al di sotto del quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pub-

blico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 818450 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iridè, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 settembre 1997/2002 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e decreto ministeriale 11 settembre 1997 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legislativo 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «5,75%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001156394», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare. Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 5,75% - 15 settembre 1997/2002».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

Maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

Il dirigente generale capo del servizio: LA VIA

98A3607

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Telfast 180». (Decreto UAC n. 32/1998).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 177/1997 del 13 ottobre 1997 con il quale la società Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Telfast 180 con le specificazioni di seguito indicate:

Telfast 180 20 compresse film rivestite da 180 mg - A.I.C. n. 033303037/M (in base 10), 0ZSBHX (in base 32), classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Telfast 180 è classificata come segue:

Telfast 180 20 compresse film rivestite da 180 mg - A.I.C. n. 033303037/M (in base 10), 0ZSBHX (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano).

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3476

DECRETO 17 febbraio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Fexohf 1-96-180». (Decreto UAC n. 31/1998).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 178/1997 del 13 ottobre 1997 con il quale la società Hoechst farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Garofalo, 39 - 20133 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Fexohf 1-86-180 con le specificazioni di seguito indicate:

Fexohf 1-96-180 20 compresse film rivestite da 180 mg - A.I.C. n. 033304039 (in base 10), 0ZSCH7 (in base 32), classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Fexohf 1-96-180 è classificata come segue:

Fexohf 1-96-180 20 compresse film rivestite da 180 mg - A.I.C. n. 033304039 (in base 10), 0ZSCH7 (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Hoechst farmaceutici S.p.a., via Garofalo, 39 - 20133 Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3477

DECRETO 12 marzo 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Femseven». (Decreto UAC n. 33/1998).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 160/1997 del 3 luglio 1997 con il quale la società Bracco S.p.a., via Folli, 50, Milano è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Femseven con le specificazioni di seguito indicate:

Femseven 4 cerotti transd. 15 cm2 (50MCG/DIE) - A.I.C. n. 029966013/M (in base 10), 0WLHPX (in base 32);

Femseven 12 cerotti transd. 15 cm2 (50MCG/DIE) - A.I.C. n. 029966025/M (in base 10), 0WLHQ9 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Femseven è classificata come segue:

Femseven 4 cerotti transd. 15 cm2 (50MCG/DIE) - A.I.C. n. 029966013/M (in base 10), 0WLHPX (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 20.000;

Femseven 12 cerotti transd. 15 cm2 (50MCG/DIE) - A.I.C. n. 029966025/M (in base 10), 0WLHQ9 (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via Folli, 50, Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 marzo 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3475

DECRETO 12 marzo 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «BD 22230 Dibra». (Decreto UAC n. 34/1998).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 163/1997 del 5 agosto 1997 con il quale la società Dibra S.r.l., piazza Velasca, 5, Milano è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale BD 22230 Dibra con le specificazioni di seguito indicate:

BD 22230 Dibra «4 cerotti transd. 15 cm2 (50MCG/DIE)» - A.I.C. n. 033158015 (in base 10), 0ZMWVZ (in base 32);

BD 22230 Dibra «12 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE)» - A.I.C. n. 033158027 (in base 10), 0ZMWWC (in base 32),

classe «c» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale BD 22230 Dibra è classificata come segue:

BD 22230 Dibra «4 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE)» - A.I.C. n. 033158015 (in base 10), 0ZMWVZ (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 20.000;

BD 22230 Dibra «12 cerotti transd. 15 CM2 (50MCG/DIE)» - A.I.C. n. 033158027 (in base 10), 0ZMWWC (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Dibra S.r.l., piazza Velasca, 5, Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 marzo 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3473

DECRETO 13 marzo 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Cervasta». (Decreto UAC n. 37/98).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 211/1988 del 19 febbraio 1998 con il quale la società Bayer Biologicals S.r.l., viale Certosa, 130, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Cervasta con le specificazioni di seguito indicate:

Cervasta «0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033903016 (in base 10), 10BNF8 (in base 32);

Cervasta «0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033903028 (in base 10), 10BNFN (in base 32);

Cervasta «0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033903030 (in base 10), 10BNFQ (in base 32);

Cervasta «0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg. - A.I.C. n. 033903042 (in base 10), 10BNG2 (in base 32);

Cervasta «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg. - A.I.C. n. 033903055 (in base 10), 10BNGH (in base 32);

Cervasta «0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg. - A.I.C. n. 033903067 (in base 10), 10BNGV (in base 32);

Cervasta «0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg. - A.I.C. n. 033903079 (in base 10), 10BNH7 (in base 32);

Cervasta «0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg. - A.I.C. n. 033903081 (in base 10), 10BNH9 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità nella confezione da 28 compresse da 0,2 mg;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 10 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Cervasta è classificata come segue:

Cervasta «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg. - A.I.C. n. 033903055 (in base 10), 10BNGH (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 63.000 con nota 13.

Titolare A.I.C.: Bayer Biologicals S.r.l. - Viale Certosa, 130 - Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 13 marzo 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3470

DECRETO 13 marzo 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Stativa». (Decreto UAC n. 36/1998).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 212/1998 del 19 febbraio 1998 con il quale la società Baycare S.r.l., viale Certosa, 126, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Stativa con le specificazioni di seguito indicate:

Stativa «0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033905011 (in base 10), 10BQCM (in base 32);

Stativa «0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033905023 (in base 10), 10BQCZ (in base 32);

Stativa «0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033905035 (in base 10), 10BQDC (in base 32);

Stativa «0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905047 (in base 10), 10BQDR (in base 32);

Stativa «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905050 (in base 10), 10BQDU (in base 32);

Stativa «0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905062 (in base 10), 10BQF6 (in base 32);

Stativa «0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. n. 033905074 (in base 10), 10BQFL (in base 32);

Stativa «0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. n. 033905086 (in base 10), 10BQFY (in base 32);

Stativa «0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. n. 033905098 (in base 10), 10BQGB (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità nella confezione da 28 compresse da 0,2 mg;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 10 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Stativa è classificata come segue:

Stativa «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905050 (in base 10), 10BQDU (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 63.000 con nota 13.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., viale Certosa, 126 - Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 13 marzo 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3471

DECRETO 13 marzo 1998.

Classificazione della specialità medicnale per uso umano «Lipobay». (Decreto UAC n. 35/1998).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 156/1997 del 24 luglio 1997 con il quale la società Bayer S.p.a., viale Certosa, 130, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Lipobay con le specificazioni di seguito indicate:

Lipobay «0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033309016/M (in base 10), 0ZSJBS (in base 32);

Lipobay «0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033309028/M (in base 10), 0ZSJC4 (in base 32);

Lipobay «0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg - A.I.C. n. 033309030/M (in base 10), 0ZSJC6 (in base 32);

Lipobay «0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033309042/M (in base 10), 0ZSJCL (in base 32);

Lipobay «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033309055/M (in base 10), 0ZSJCZ (in base 32);

Lipobay «0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033309067/M (in base 10), 0ZSJDC (in base 32);

Lipobay «0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. n. 033309079/M (in base 10), 0ZSJDR (in base 32);

Lipobay «0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. n. 033309081/M (in base 10), 0ZSJDT (in base 32);

Lipobay «0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg - A.I.C. n. 033309093/M (in base 10), 0ZSJF5 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità nella confezione da 28 compresse da 0,2 mg;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 10 febbriao 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Lipobay è classificata come segue:

Lipobay «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033309055/M (in base 10), 0ZSJCZ (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 63.000 con nota 13.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130, Milano.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 13 marzo 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3472

DECRETO 19 marzo 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Imigran 25 supposte». (Decrato UAC n. 38/1998).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 86/1997 del 13 febbraio 1997 con il quale la società Glaxo Wellcome S.p.a., via Fleming, 2, Verona, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Imigran 25 supposte con le specificazioni di seguito indicate:

Imigran 25 supposte «2 supposte» da 25 mg - A.I.C. n. 027975097 (in base 10), 0UPRFT (in base 32);

Imigran 25 supposte «4 supposte» da 25 mg - A.I.C. n. 027975109 (in base 10), 0UPRG5 (in base 32);

Imigran 25 supposte «6 supposte» da 25 mg - A.I.C. n. 027975111 (in base 10), 0UPRG7 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità per la confezione da 2 supposte da 25 mg;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 10 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Imigran 25 supposte è classificata come segue:

Imigran 25 supposte «2 supposte» da 25 mg, classe «b» al prezzo di L. 20.000.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via Fleming, 2, Verona.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 19 marzo 1998

Il dirigente: DE ROSE

98A3474

DECRETO 6 aprile 1998.

Autorizzazione all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Divisione di patologia chirurgica 2ª servizio trapianti d'organo dell'istituto di II clinica chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad espletare le attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 20 giugno 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione di patologia chirurgica 2ª trapianti d'organo dell'istituto di II clinica chirurgica;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 febbraio 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Divisione di patologia chirurgica 2ª servizio trapianti d'organo dell'Istituto di II clinica chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, fegato e pancreas devono essere eseguite presso il complesso operatorio sito al II piano del padiglione della II clinica chirurgica - Divisione di patologia chirurgica 2ª trapianti d'organo dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, fegato e pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cortesini prof. Raffaello, primario del Servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Alfani dott. Dario, aiuto del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Novelli dott. Gilnardo, aiuto del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Urbano dott. Domenico, aiuto del servizio trapianti d'organo della II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Pretagostini dott. Renzo, aiuto del Servizio trapianti d'organo della V patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Bruzzone dott. Paolo, assistente del servizio trapianti d'organo della V patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Casciaro dott. Giovanni Enrico, assistente del Servizio trapianti d'organo della V patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Iappelli dott. Massimo, assistente del servizio trapianti d'organo della V patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Poli dott. Luca, assistente del Servizio trapianti d'organo della V patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma;

Rossi dott. Massimo, assistente del Servizio trapianti d'organo della V patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Della Pietra dott.ssa Fatima, assistente del Servizio trapianti d'organo della V patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene, fegato e pancreas.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A3514

DECRETO 6 aprile 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1995 con il quale l'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa in data 19 febbraio 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato relative, da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 1995, il seguente sanitario:

Pietrabissa dott. Andrea, dirigente medico 1° livello presso la U.O. di chirurgia generale e vascolare dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara di Pisa», è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A3515

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 aprile 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia» o «Aquileia del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli»;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1994 con il quale la predetta denominazione è stata sostituita dalla denominazione «Friuli» Aquileia ed è stato sostituito il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1997;

Viste le istanze presentate avverso il suddetto parere dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Friuli» Aquileia e dalla ditta Agroviticola «Molin del Ponte» S.p.a. Strassoldo (Udine) relativamente ad alcuni disposti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Visti il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo, a seguito di supplemento istruttorio, ha accolto parzialmente le istanze di cui sopra e il disciplinare di produzione riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, in conformità ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e con decreto ministeriale 15 settembre 1994 - è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di prduzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigere del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il dirigente: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI» AQUILEIA

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) è riservata ai vini della omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

Merlot;

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Tocai friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling da Riesling Renano;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Chardonnay;

Verduzzo friulano;

Malvasia istriana;

Müller Thurgau;

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.

La specificazione Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve e mosti provenienti, congiuntamente e disgiuntamente dai vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al presente articolo.

La denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», seguita dalla specificazione «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione «Rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Merlot.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia; raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e Santa Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte l'anno.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a ton. 13 di uva per i tipi: Tocai friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia istriana e Müller Thurgau; a ton. 12 per i tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, e Refosco dal peduncolo rosso; a ton. 10 per il tipo Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - ed alla Camera di commercio competente per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per il Tocai friulano; 10,5% per il Tocai friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate «superiore».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possono effettuarsi anche nei Comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della denominazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia; se la resa uva/vino supera il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per la trasformazione delle uve Merlot destinate alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, nella varietà Chardonnay, Malvasia istriana, Müller Thurgau e Rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.

È consentito elaborare nella tipologia «Novello» i vini rossi nella denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 150 g/l.

Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, fine;
sapore: asciutto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Rosato:
colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, legermente erbaceo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Cabernet:
colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;
odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;
sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Refoscolo dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Tocai friulano:
colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:
colore: da paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Riesling:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Malvasia istriana:

colore: paglierino;

odore: gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, non molto in corpo, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Müller Thurgau:

colore: paglierino;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non può essere interposta tra quest'ultima e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione dei vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti norme di legge.

È vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U. E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minino naturale dell'11,0% vol., che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12,0% vol., possono essere designati e presentati con la menzione «riserva» qualora siano stati invecchiati per almeno due anni in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, limitatamente ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con il termine «novello», purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione «riserva» devono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore al 750 ml.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonché recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.

98A3518

DECRETO 21 aprile 1998.

Disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Sicilia.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delle regioni e delle province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del vitigno stesso;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Viste le richieste presentate dagli interessati intese ad ottenere la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nei territori delle regioni e delle province autonome, il nome di due vitigni scelti tra quelli previsti negli articoli 2 suddetti come utilizzabili nella designazione e presentazione del prodotto ottenuto, qualora detti vini siano ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, esclusivamente dai due vitigni di cui trattasi;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, in accoglimento delle richieste suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni e province autonome, prevede che i vini da tavola ad indicazione geografica tipica possano utilizzare il riferimento al nome di due vitigni scelti tra quelli elencati nei rispettivi disciplinari di produzione come utilizzabili nella designazione e presentazione dei prodotti ottenuti, purché i vini di cui trattasi siano ottenuti da uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati;

Vista la richiesta presentata dalla Regione Siciliana intesa ad ottenere la possibilità di fare riferimento al nome di due vitigni, in conformità del parere sopra indicato, per i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio di detta regione;

Visto il decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice» e «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 24 marzo 1997 recante integrazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» approvato con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995;

Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 1997 recante integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini» e «Delia Nivolelli», approvati con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini ad indicazione geografica tipica «Delia Nivolelli» e «Sciacca» e le proposte dei relativi disciplinari di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998;

Visti i corrispondenti decreti dirigenziali recanti disposizioni relative all'uso del riferimento al nome di due vitigni per i vini ad indicazione geografica tipica prodotti rispettivamente nel territorio delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e provincia autonoma di Trento;

Visto il parere espresso dal citato Comitato con il quale si accoglie la richiesta di integrare i disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Camarro», «Colli Ericini», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Valle Belice» e «Sicilia» mediante la previsione di consentire l'uso del riferimento al nome di due vitigni alle condizioni sopra riportate;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità del suddetto parere dal citato Comitato alla emanazione di disposizioni da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che agli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica predetti, approvati con il sopra citato decreto dirigenziale 10 ottobre 1995, sussistono i presupposti e

le condizioni idonei a consentire l'utilizzazione del riferimento al nome dei vitigni nella designazione e presentazione dei suddetti vini come sopra specificato;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Camarro», «Colli Ericini», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Valle Belice» e «Sicilia» prodotti nel territorio della regione Sicilia è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.

I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola ad indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dai citati articoli.

Art. 2.

Il riferimento al nome dei due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gaazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A3516

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 febbraio 1998.

Assegnazione del numero delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146, convertito da ultimo nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio e 26 maggio 1997 con i quali sono state assegnate, nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti di ciascuna compagnia-impresa portuale, compresa la Compagnia carenanti del porto di Genova, da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1997, avuto riguardo alle effettive esigenze determinatesi nel corso del periodo suindicato;

Valutata l'opportunità di procedere all'assegnazione delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1997, sulla base di parametri afferenti la situazione degli organici delle compagnie trasformate ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 84 del 1994, le giornate di mancato avviamento al lavoro e la media d'impiego mensile realizzata dai lavoratori interessati nel corso dell'anno 1997;

Viste le comunicazioni effettuate al riguardo dalle competenti autorità portuali, autorità marittime e dalle compagnie-imprese portuali;

Ritenuto, altresì, che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto dà luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilità penali;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria è attribuito a ciascuna

compagnia-impresa portuale, secondo quanto specificato nell'unita tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La vigilanza in ordine alla fruizione del presente istituto è espletata dall'ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa o dietro richiesta dell'autorità portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima.

L'eventuale assunzione di nuovo personale da parte degli organismi di cui all'art. 1 dà luogo alla perdita del beneficio previsto a loro favore nella suddetta tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il Ministro: BURLANDO

Compagnie portuali	N. lavv. e dip. 1997	Cassa integrazione straordinaria 1° aprile / 31 dicembre 1997
Ancona	81	0
Anzio	8	6
Arbatax	12	9
Augusta/Siracusa	45	25
Baia	17	13
Bari	19	3
Brindisi	58	27
Cagliari	57	0
C/Stabia	9	3
Catania	44	9
Chioggia	114	44
Civitavecchia	200	32
Crotone	24	11
Gaeta	31	8
Gallipoli	8	5
Gela	11	5
Genova carenanti	26	9
Genova P. Chiesa	30	2
Imperia	16	9
La Spezia	68	15
Livorno	522	45
Manfredonia	46	27
Marina di Carrara	133	25
Marsala/Mazara del Vallo	6	4
Messina	2	1
Milazzo/Lipari	10	4
Molfetta/Barletta/Trani	26	13
Monfalcone	136	27
Napoli	178	9
Olbia	71	0
Palermo/Termini Imerese	166	22
Pescara	6	3
Piombino/Portoferraio	73	15
Porto Empedocle/Licata	23	17
Porto Nogaro	39	0
Portoscuso	19	2
Porto Torres	11	0
Pozzuoli	10	7
Ravenna	446	64
Reggio Calabria	15	0
Salerno	229	61
S. Antioco	16	9
Savona	101	8
Taranto	121	31
Torre Annunziata	3	3
Trapani	13	0
Trieste	308	59
Venezia	224	27
Vibo Valentia M.	5	4
Lampedusa	7	5
Totali	3762	727

Compagnie portuali	N. lavv. e dip. 1997	C.I.G. - Aprile-Maggio-Giugno
Genova CULMV	563	44

Compagnie portuali	N. lavv. e dip. 1997	C.I.G. - Aprile-Maggio
Viareggio	10	4

98A3487

DECRETO 14 aprile 1998.

Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, recante la disciplina del procedimento di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei parametri tecnici specifici cui occorre attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo di strutture dedicate alla nautica da diporto;

Visti i pareri del Consiglio di Stato n. 110/97 del 22 settembre 1997 e n. 110/97 del 3 novembre 1997;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Assemblea generale n. 476/97 del 26 settembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto preliminare ed il progetto definitivo previsti rispettivamente dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1997, n. 509, sono redatti con l'osservanza dei requisiti dettagliatamente descritti negli allegati I e II al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

ALLEGATO I

REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE

1. *Documenti componenti il progetto.*

Il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica;

c) studio di inserimento ambientale e paesaggistico;

d) planimetria generale e schemi grafici, anche con riferimento ad elementi di pianificazione (eventuali piani paesaggistici, territoriali ed ambientali sia a carattere generale che settoriale);

e) calcolo sommario della spesa;

f) piano economico-finanziario preliminare.

Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia delle opere.

Nei successivi paragrafi sono proposti schemi-tipo dei singoli elaborati costituenti il progetto preliminare, che dovrà essere redatto in armonia con i correnti standard di settore, con particolare riferimento a quelli prodotti dall'Associazione internazionale permanente dei congressi di navigazione e a eventuali ulteriori standard adottati su scala regionale.

2. *Relazione generale.*

La relazione generale, con le dovute differenziazioni in relazione alla entità dell'intervento:

a) descrive i lavori da realizzare;

b) illustra le ragioni della soluzione prescelta, da un punto di vista sia localizzativo che funzionale, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche in riferimento ad altre possibili soluzioni;

c) epone la fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico, l'esito dello studio geologico, geotecnico, idrologico, idraulico, idraulico-marittimo e sismico di prima approssimazione delle aree interessate e l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura archeologica, paesistica, ambientale o di qualsiasi altra natura esistenti sulle aree interessate;

d) formula gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione dell'opera;

e) stabilisce il cronogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività;

f) fornisce le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti, nonché il monitoraggio e la manutenzione della costa influenzata dall'intervento;

g) esplicita una serie di parametri-indice per una prima sintetica caratterizzazione dell'intervento (superficie specchi acquei; superficie aree a terra; rapporto tra posti barca e posti auto; rapporto tra superficie specchi acquei e posti barca ...).

La relazione deve dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare da disegni e che abbiano influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.

3. *Relazione tecnica.*

La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi di prima approssimazione, dei quali le conclusioni sono sintetizzate nella relazione generale.

Occorre dedicare particolare attenzione alla redazione dello studio idraulico-marittimo preliminare, che potrà essere convenientemente articolato secondo la seguente struttura-base:

inquadramento geografico del paraggio;

individuazione del settore di traversia principale e di quello secondario, se esistente;

fetches geografici ed efficaci;

fonti di dati meteomarini a disposizione;

regime anemologico locale;

clima del moto ondoso al largo;

statistica degli eventi estremi al largo;

considerazioni sulla rifrazione del moto ondoso, con l'ausilio di apposita modellistica matematica;

considerazioni sulle variazioni del livello medio mare;

individuazione delle altezze d'onda di progetto in corrispondenza delle opere foranee e dell'imboccatura portuale;

dimensionamento di massima delle opere foranee;

considerazioni sul regime della dinamica litoranea locale (trasversale e longitudinale) in assenza e in presenza della progettata opera, con l'ausilio di apposita modellistica matematica per la predizione dell'evoluzione temporale della costa interessata dall'opera, a meno di particolari accertate condizioni morfologiche, sedimentologiche, meteomarine e strutturali per le quali la proposta opera non esercita rilevanti effetti sull'equilibrio dinamico dei seguenti costieri latistanti. Considerazioni sugli eventuali fenomeni di insabbiamento della imboccatura portuale. Individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori;

considerazioni sulla agitazione interna portuale;

considerazioni sulla agibilità dell'imboccatura portuale e degli specchi acquei interni ai fini della navigazione;

considerazioni sulla qualità delle acque interne portuali, con individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori.

4. *Studio di inserimento ambientale e paesaggistico.*

Lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico, in relazione alla natura e all'entità delle opere, comprende:

a) una verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) uno studio sui prevedibili effetti della realizzazione dei lavori e dell'esercizio dell'opera sulle componenti ambientali (con particolare riferimento all'ecosistema costiero, a integrazione di quanto già esplicitato in sede di studio idraulico-marittimo e alla luce delle linee guida formulate dalla Consulta della difesa del mare dagli inquinamenti);

c) una relazione esplicativa della scelta del sito e delle possibili alternative localizzative e tipologiche. Per il processo di ottimizzazione progettuale, si suggerisce di tener conto, tra gli altri, dei seguenti fattori:

impatto visivo, con riferimento alle conseguenze della costruzione del porto dal punto di vista della visione dal basso (perturbazione del panorama naturale goduto dalla spiaggia e dal mare) e dall'alto (panorama dagli eventuali rilievi circostanti il futuro insediamento);

interferenza con la spiaggia nel senso sia della impossibilità o meno di utilizzare l'eventuale spiaggia esistente ai fini balneari, sia di ripercussioni sulla dinamica litoranea dell'intera falcata costiera di influenza;

interferenza con il fiume, (se trattasi di porto-canale) intesa come influenza sul regime delle portate, sui livelli idrici e sulla geometria dell'alveo;

circolazione idrica, con riferimento alla qualità dell'acqua nella darsena, favorita dal ricambio naturale operato dalle maree o dal deflusso fluviale, ed ai problemi legati alla penetrazione di acqua salmastra nella falda costiera;

variabilità dei livelli idrici nella darsena, con conseguenze sulla difficoltà dell'ormeggio e sui vincoli progettuali delle opere di accosto;

accesso da terra o viabilità, ovvero la facilità di ingresso via terra e la vicinanza alle principali arterie di comunicazione;

accesso da mare o navigabilità, intendendo con tale termine la sicurezza delle manovre di ingresso, di evoluzione interna e di ormeggio;

protezione dagli agenti meteomarini, in termini di sicurezza dell'ormeggio riguardo all'azione del moto ondoso e del vento;

ricettività, in termini di numero di posti-barca che è possibile collocare all'interno del porto, in posizioni sufficientemente riparate;

costo delle opere;

durabilità delle strutture e quindi oneri di manutenzione legati ai processi di danneggiamento e degrado delle opere nel tempo.

d) le misure di compensazione ambientale e gli eventuali interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori.

e) le norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e gli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché i criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 (porti turistici, non ricadenti in aree naturali protette, con specchio acqueo inferiore a 10 ha, aree esterne interessate inferiori a 5 ha e moli di lunghezza inferiore a 500 m), lo studio dovrà essere integrato secondo le seguenti ulteriori linee guida, ex allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996:

1) Caratteristiche. Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

utilizzazione delle risorse naturali;

produzione di rifiuti;

inquinamento e disturbi ambientali;

rischio di incidenti;

impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2) Ubicazione del progetto. La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone costiere

b) zone montuose e forestali;

c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

d) zone a forte densità demografica;

e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

5. *Schemi grafici.*

Gli schemi grafici, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla natura delle opere, sono costituiti di norma da:

stralcio dello strumento di pianificazione paesistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo in scala non inferiore a 1:10.000, sul quale sono indicate la localizzazione delle opere da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

stralcio di altri eventuali piani territoriali, sia a carattere generale che settoriale (eventuale piano della portualità turistica, piano regolatore portuale nel caso di approdo all'interno di un porto preesistente ...);

planimetrie con le indicazioni delle curve di livello (isoipse e isobate) in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente lo stato attuale, le opere da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare.

Più in particolare, con specifico riferimento alla tipologia delle opere in esame, si evidenzia l'opportunità di corredare la progettazione preliminare con i seguenti elaborati grafici, redatti nelle adeguate scale:

corografia del paraggio. Indicazione dei settori di traversia;

planimetria stato di fatto, con indicazione delle quote topografiche e batimetriche attuali;

planimetria d'insieme dell'intervento, con indicazione delle quote topografiche e batimetriche di progetto e dell'area richiesta in concessione;

planimetria di riferimento delle sezioni tipo;

sezioni tipo opere foranee;

sezioni tipo opere interne;

planimetria dei posti barca (individuazione della flotta tipo) e dei parcheggi auto;

sistemazioni a terra (piazzali, edifici, servizi). Planimetria e prospetti principali;

planimetria con zonizzazione delle funzioni;

accessibilità portuale (viabilità interna ed esterna; navigabilità, con indicazione delle rotte di ingresso e delle evoluzioni interne);

schemi di massima degli impianti a rete (idrico; elettrico f.e.m; illuminazione; antincendio; fognatura ...).

Il progetto preliminare, inoltre, specifica gli elaborati da adottare in sede di progetto definitivo.

Gli schemi grafici non costituiscono indicazioni rigide, ostative di soluzioni migliorative in sede di progetto definitivo.

6. *Calcolo sommario della spesa.*

Il calcolo sommario della spesa per lavori va effettuato applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici per la tipologia dell'opera da realizzare e per la specifica area territoriale nella quale l'opera è localizzata o, in assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da opere similari realizzate, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche o dai listini delle locali camere di commercio, con eventuale redazione di apposite analisi.

7. *Piano economico-finanziario preliminare.*

Il piano economico-finanziario preliminare ha lo scopo di evidenziare il programma di finanziamento, costruzione e gestione della infrastruttura portuale, al fine di evidenziare la congruenza tra i preventivati costi da sostenere (inclusivi degli oneri per il monitoraggio e la manutenzione) e il richiesto periodo temporale di concessione per l'ammortamento economico degli stessi.

ALLEGATO II

REQUISITI DEL PROGETTO DEFINITIVO

1. *Documenti componenti il progetto.*

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto eventualmente prescritto in sede di conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima.

Esso comprende:

a) relazione generale;

b) relazioni geologica, geotecnica, sedimentologica, idrologica, idraulica, sismica;

c) relazione idraulica-marittima e studi su modello;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti norme) ovvero studio di inserimento ambientale e paesaggistico;

f) calcoli delle strutture e degli impianti;

g) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

h) stima dei lavori;

i) quadro economico;

l) piano economico finanziario definitivo;

m) piano di monitoraggio e manutenzione.

Nei successivi paragrafi, per opportuna esemplificazione, sono proposti schemi-tipo dei singoli elaborati costituenti il progetto definitivo che, inoltre, dovrà essere redatto in armonia con i correnti standard di settore, con particolare riferimento a quelli prodotti dall'Associazione internazionale permanente dei congressi di navigazione e a eventuali ulteriori standard adottati su scala regionale.

2. *Relazione generale.*

La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

In particolare la relazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione generale del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, la tipologia delle opere, l'inserimento delle opere sul territorio, la destinazione del materiale dragato, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;

b) contiene l'indicazione di tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse artistico o storico, che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione delle opere attraverso indagini e studi specialistici;

c) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

d) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne di energia elettrica, acqua potabile, antincendio, fognatura, telefono, metano atte a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio delle opere da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti con la nuova volumetria;

e) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni rispetto al progetto preliminare;

f) individua le eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica, raccordandole alle scelte progettuali descritte;

g) contiene l'aggiornamento dei tempi e degli adempimenti indicati nel cronogramma del progetto preliminare;

h) illustra il piano economico e finanziario definitivo, a maggiore definizione di quello redatto in sede di progetto preliminare.

3. *Relazioni geologica, geotecnica, sedimentologica, idrologica, idraulica, sismica.*

La relazione geologica comprende l'inquadramento geologico dei luoghi sulla base delle conoscenze della geologia regionale, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, anche sulla base di appositi sondaggi.

La relazione geotecnica definisce, sulla base delle indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione delle opere. La medesima relazione illustra i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto delle opere con il terreno (portanza e cedimenti del sedime).

La relazione sedimentologica definisce le caratteristiche granulometriche del materiale costituente il segmento di litorale entro il quale è inserita l'opera (nel caso di coste basse).

Le relazioni idrologica e idraulica comprendono, a seconda dei casi, lo studio delle acque sotterranee e delle acque superficiali e meteoriche.

La relazione sismica è redatta solo in presenza di una classificazione sismica del sito oggetto di intervento (di ciò se ne dovrà tenere conto, a norma di legge, nello sviluppo dei calcoli strutturali).

4. *Relazione idraulico-marittima e studi su modello.*

La relazione idraulico-marittima è il risultato di un opportuno approfondimento degli aspetti e delle problematiche tecniche già affrontate in sede di progettazione preliminare, giustificando l'utilizzo di una aggiornata modellistica (matematica e/o fisica) del settore.

Ciò a garanzia della piena fattibilità tecnica del proposto intervento e a salvaguardia del bene demaniale marittimo interessato dalle opere.

La relazione è strutturata in un testo base e in studi di settore allegati, secondo un'articolazione formalmente riconducibile a quella dello studio idraulico-marittimo preliminare:

inquadramento geografico del paraggio;

individuazione del settore di traversia principale e di quello secondario, se esistente;

fetches geografici ed efficaci;

fonti di dati meteomarini a disposizione;

regime anemologico locale;

clima del moto ondoso al largo, con individuazione del vettore risultante associato al flusso di energia del moto ondoso;

statistica degli eventi estremi al largo, per settori di provenienza del moto ondoso;

rifrazione del moto ondoso, con l'ausilio di apposita aggiornata modellistica matematica;

studio delle variazioni del livello medio mare; determinazione del livello mare di progetto per il dimensionamento delle opere foranee;

individuazione delle altezze d'onda di progetto in corrispondenza delle opere foranee e della imboccatura portuale (correlate a un determinato tempo di ritorno T_r);

studio del regime della dinamica litoranea locale (trasversale e longitudinale) in assenza e in presenza della progettata opera, con l'ausilio di apposita modellistica matematica per la predizione dell'evoluzione temporale della costa interessata dall'opera. Ricerca storica sull'evoluzione del litorale e sugli apporti solidi fluviali. Studio sugli eventuali fenomeni di insabbiamento della imboccatura portuale, con modellistica fisica e/o matematica. Individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori e loro dimensionamento;

studio della agitazione interna portuale (propagazione delle onde corte e delle onde lunghe), con l'ausilio di appositi modelli matematici. Verifica della sicurezza degli ormeggi;

studio sulla agibilità dell'imboccatura portuale e degli specchi acquei interni ai fini della navigazione; con l'eventuale uso di modelli matematici. Il ricorso a questo studio è strettamente necessario qua-

lora il porto o approdo turistico ospiti imbarcazioni di rilevanti dimensioni in relazione alle locali condizioni meteomarine e alla geometria dell'imboccatura e degli specchi acquei interni;

studio su modello matematico sulla qualità delle acque interne portuali, con individuazione degli eventuali provvedimenti mitigatori e loro dimensionamento.

5. *Studio di impatto ambientale o studio di inserimento ambientale e paesaggistico.*

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia, è predisposto dall'aspirante concessionario contestualmente al progetto definitivo sulla base dell'integrazione e della reciproca utilizzazione dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto e delle analisi sull'impatto ambientale. Lo studio è così articolato (ex allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;

le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti;

2) Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;

3) Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori;

4) Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:

dovuti all'esistenza del progetto;

dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente;

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente;

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti;

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta dei dati richiesti.

Lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico è redatto con la caratterizzazione ed il dettaglio adeguati all'importanza e allo sviluppo del progetto definitivo a maggiore definizione di quello redatto in sede di progetto preliminare. Nel documento sono analizzate le misure atte a ridurre o compensare gli effetti delle opere sull'ambiente e sulla salute umana, avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dalle opere in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie alla esecuzione dei lavori, all'esistenza dei vincoli che insistono sulle aree interessate.

6. *Elaborati grafici.*

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche delle opere, le superfici e i volumi da realizzare. Essi individuano il tipo di fondazione delle opere e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera.

Per le opere marittime interne ed esterne occorre redigere nelle opportune scale, i seguenti elaborati grafici, ad integrazione/sostituzione di quelli già presentati in sede di progetto preliminare:

corografia del paraggio. Indicazione dei settori di traversia;

planimetria stato di fatto, con l'indicazione delle quote topografiche e batimetriche attuali, risultanti da recenti documentate campagne;

planimetria d'insieme dell'intervento, con indicazione delle quote topografiche e batimetriche di progetto e dell'area richiesta in concessione;

planimetria di riferimento delle sezioni tipo;

sezioni tipo opere foranee - particolari;

sezioni tipo opere interne - particolari;

arredi portuali;

planimetria di riferimento delle sezioni di computo;

sezioni di computo opere foranee;

sezioni di computo opere interne;

planimetria dei posti barca (individuazione della flotta tipo) e dei parcheggi auto;

planimetrie d'insieme delle sistemazioni a terra. Planovolumetrici. Prospetti d'insieme;

planimetria con zonizzazione delle funzioni;

accessibilità portuale (definizione puntuale della viabilità interna ed esterna; navigabilità, con indicazione delle rotte di ingresso e delle evoluzioni interne);

stralcio dello strumento di pianificazione paesistico-territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicata la localizzazione delle opere;

stralcio di altri eventuali piani territoriali, sia a carattere generale che settoriale, già presentati in sede di progetto preliminare.

Per i principali edifici e per gli impianti tecnologici occorre redigere, nelle adeguate scale, i seguenti elaborati grafici:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata dalle opere;

b) planimetria d'insieme, comprendente il piano quotato con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata; delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti;

c) planimetria, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'opera, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica che la compongono. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'opera, vanno riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

d) le piante dei vari livelli nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche vanno riferite al caposaldo di cui alla lettera *c)* ed in tutte le piante vanno indicate le linee di sezione di cui alla lettera *e)*;

e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche, per ciascun corpo di fabbrica nella scala prescritta da normative specifiche con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'opera, lungo le sezioni stesse. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera *c)*;

f) tutti i prospetti dell'opera, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Qualora l'edificio sia adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

g) elaborati grafici, nella diversa scala prescritta da normative specifiche, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni, con l'indicazione delle dimensioni previste dei singoli elementi in modo da poterne determinare il costo relativo;

h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti interni;

i) planimetrie e sezioni, in cui siano riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idoneo graficismo, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

7. *Dimensionamento delle strutture e degli impianti.*

I calcoli delle strutture (verifiche idrauliche, geotecniche e statiche delle opere marittime esterne ed interne; verifiche geotecniche e statiche dei principali edifici; dimensionamento degli arredi portuali, tra i quali bitte, parabordi, pavimentazioni e torri-faro) devono consentirne il dimensionamento ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze sia dal punto di vista tecnico che economico.

I calcoli degli impianti, al fine di una idonea valutazione economica, devono consentire il dimensionamento e l'individuazione delle caratteristiche delle reti e delle apparecchiature principali, nonché la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

8. *Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.*

Il disciplinare descrittivo allegato al progetto precisa, secondo quanto prescritto in materia di specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali che l'opera deve garantire. È opportuno riferirsi; per quanto possibile, alle norme contenute nel Capitolato speciale tipo per opere marittime in uso presso il Ministero dei lavori pubblici, con particolare riferimento a quelle relative ai requisiti di qualità dei materiali e alle modalità di esecuzione dei lavori.

Il disciplinare contiene la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'opera e dei materiali necessari per integrare le indicazioni degli elaborati grafici.

Il documento, altresì, deve fare esplicito riferimento alle disposizioni normative vigenti rivolte a garantire la durabilità delle costruzioni nell'assegnato periodo di vita tecnica. Ciò alla luce dell'ambiente fortemente aggressivo nel quale sono inserite le opere marittime.

9. *Stima dei lavori.*

La stima dei lavori consiste nel computo metrico estimativo, redatto, con l'opportuna definizione, applicando alle quantità delle voci delle varie categorie di lavoro i prezzi unitari dedotti da prezziari dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche in vigore nella zona in cui i lavori sono localizzati o, in difetto, in vigore in zone contermini, con chiari riferimenti agli elaborati grafici del progetto definitivo.

Per eventuali voci mancanti si provvede attraverso l'elaborazione di regolari analisi, dedotte applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti (necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce) i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio (con le opportune eventuali maggiorazioni) ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

Il computo metrico estimativo costituisce una verifica, nello sviluppo della progettazione:

a) della rispondenza degli elaborati grafici alle varie categorie di lavoro;

b) del rispetto dei parametri dimensionali definiti dal progetto preliminare;

c) dei requisiti dei materiali e componenti impiegati;

d) dei livelli economici prestabiliti in funzione del livello qualitativo programmato.

Il risultato della stima dei lavori confluisce in un quadro economico riassuntivo.

10. *Piano economico-finanziario definitivo.*

Il piano economico-finanziario definitivo esplicita puntualmente i contenuti già sommariamente esposti in sede di progettazione preliminare. Il documento deve propedeuticamente fornire tutti gli elementi conoscitivi utili per la successiva determinazione della durata della concessione pluriennale (in sede di stipula dell'atto formale).

11. *Piano di monitoraggio e manutenzione.*

Il piano costituisce parte integrante del progetto definitivo ed è opportunamente coordinato con lo studio di impatto ambientale ovvero con lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico. Ha per oggetto la definizione delle modalità operative e dei tempi per l'effettuazione del monitoraggio e della manutenzione programmata delle opere civili e degli impianti tecnologici realizzati durante il richiesto periodo di concessione.

Il fine è quello di garantire nel tempo una inalterata funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura nel suo complesso e nei suoi elementi costitutivi, nel rispetto dell'ambiente.

Speciale attenzione è rivolta al monitoraggio delle principali componenti ambientali con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

qualità dello specchio acqueo interessato dalla infrastruttura;

qualità dell'aria;

evoluzione dinamica del segmento costiero influenzato dalla infrastruttura;

eventuali processi di sedimentazione in corrispondenza dell'imboccatura portuale.

La manutenzione programmata, pertanto, garantisce gli opportuni interventi di riequilibrio, anche in relazione agli aspetti sopra riportati.

Il piano, inoltre, determina:

i preventivati costi per tutte le precitate attività di monitoraggio e manutenzione, effettuate a cura ed esclusivo onere del concessionario;

la tempistica per la produzione di periodici rapporti riportanti i risultati delle attività di monitoraggio e manutenzione, da sottoporre all'attenzione dell'Autorità concedente.

I rapporti introducono, altresì, il confronto tra i dati rilevati dal monitoraggio e quelli scaturiti dalla modellistica appositamente sviluppata in fase progettuale. Ciò al fine di individuare, nei rapporti stessi, l'eventuale necessità di una ricalibrazione di parti del piano e/o di urgenti interventi di manutenzione non programmata, da realizzarsi a cura ed onere del concessionario, con il preventivo assenso dell'Autorità concedente.

È facoltà dell'Autorità concedente:

esercitare sul concessionario un controllo ispettivo per la verifica dell'attuazione del piano e della significatività dei risultati contenuti nei rapporti periodici;

ordinare a cura e spese del concessionario, qualora non già promosse dallo stesso, le eventuali necessarie ricalibrature del piano (da sottoporre a successiva approvazione dell'Autorità concedente) e/o gli interventi urgenti di manutenzione non programmata.

98A3478

DECRETO 21 aprile 1998.

Ripartizione di prepensionamenti residui tra i dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste e Venezia.

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 8 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unità di dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1998 che stabilisce termini, criteri e modalità di prepensionamento ed assegna a ciascuno dei porti interessati una quota dei 500 prepensionamenti previsti;

Viste le domande di prepensionamento presentate dai dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli che alla data del 31 dicembre 1996 erano in possesso dei requisiti richiesti;

Considerato che all'autorità portuale di Napoli sono state presentate 63 domande di collocamento in pensionamento anticipato da parte di dipendenti in possesso dei requisiti, a fronte di 83 prepensionamenti assegnati;

Considerato che alle autorità portuali di Genova, Trieste e Venezia sono state presentate domande di prepensionamento da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti in numero superiore alle quote di prepensionamento assegnate a quei porti;

Considerato che l'obiettivo primario dell'art. 8 del decreto-legge n. 457 del 1977, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998 è quello di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, e quindi di favorire l'esodo dei dipendenti in esubero per complessive 500 unità;

Ritenuto pertanto di dover ridistribuire i 20 prepensionamenti non utilizzati;

Decreta:

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1998 citato nelle premesse, i 20 prepensionamenti non utilizzati sono attribuiti ai dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste e Venezia che hanno presentato domande valide nei termini di cui al predetto decreto secondo la seguente ripartizione:

autorità portuale di Genova: 11 prepensionamenti;

autorità portuale di Trieste: 4 prepensionamenti;

autorità portuale di Venezia: 5 prepensionamenti.

Le eventuali ulteriori unità che si dovessero rendere disponibili sono, con successivo decreto, riassegnate in via prioritaria, ove possibile, alle stesse autorità in cui si è verificata la disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A3542

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 febbraio 1998.

Assegnazione di un contributo straordinario per il funzionamento strumentale ad attività di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali non universitari nelle aree depresse dell'obiettivo 1.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST);

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993 n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi Organismi dell'intervento straordinario presso il MURST;

Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza MURST nelle aree depresse del settore della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che regolamenta i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici;

Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realtà territoriali e sociali in cui essi stessi operano;

Ritenuta la necessità di promuovere l'assegnazione di un contributo straordinario per il funzionamento strumentale alle attività di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali nelle aree depresse dell'obiettivo 1, in quanto i succitati Istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario, hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime;

Visto il regolamento CEE n 2052/88, riguardante le aree ricadenti nell'obiettivo 1 e successive modifiche;

Visto l'art. 3 della legge n. 641 del 20 dicembre 1996, che disciplina la riprogrammazione delle somme rinvenienti dalle revoche contrattuali le iniziative finanziate dalla legge n. 64/1986;

Considerato il decreto di revoca n. 568 del 17 giugno 1997;

Tenuto conto che dalla sopracitata revoca si è reso disponibile un importo pari a L. 40.588 mld;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 21 febbraio 1997 di assegnazione di risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1997 tra cui vi sono le iniziative a favore delle Istituzioni scientifiche ricadenti nelle aree meridionali;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti legittimati ad accedere ai contributi

1. Possono usufruire di contributi straordinari per attività di ricerca e/o formazione e/o per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche gli enti e le istituzioni scientifiche o culturali non universitarie pubbliche o private di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del Mezzogiorno, che già svolgano istituzionalmente attività di ricerca e/o di formazione post universitaria.

Verranno prioritariamente considerate le proposte finalizzate allo sviluppo della cultura e della ricerca nelle scienze umane.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Per la concessione dei contributi di cui trattasi, il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base dei seguenti criteri, a partire dagli elementi forniti nella domanda o in eventuale documentazione allegata:

a) data di immissione dell'Ente sul mercato di pertinenza;

b) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attività di formazione post universitaria valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;

c) con riferimento a specifici progetti, l'interesse scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il progetto;

d) tradizione storica dell'Ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale, e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;

e) attività di ricerca e/o di formazione già attivate in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea;

f) coerenza dell'attività del soggetto proponente con i piani pluriennali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), di altri Ministeri e della Unione europea;

g) coerenza e congruità della richiesta di finanziamento rispetto alle attività proposte, congruità con finanziamenti già ottenuti per le stesse finalità, altre fonti di finanziamento dell'ente, coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte MURST e altri;

h) finalità per cui si richiede il contributo finanziario e la misura dello stesso;

i) eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento e con quali pubbliche amministrazioni o altri enti.

Art. 3.

Modalità procedurali

1. Per la concessione dei finanziamenti la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica, ove concessa;

c) per i soggetti privati certificato di vigenza dell'ente attestante che non è soggetto a procedimenti fallimentari o concorsuali. In caso di amministrazioni controllate trasmissione del provvedimento del Tribunale;

d) struttura organizzativa e di ricerca con indicazione del personale in organico nonché di altro personale in servizio o collaboratore esterno;

e) situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese di ricerca e/o formative da quelle strutturali;

f) progetto specifico di ricerca e formazione che si intende realizzare con allegato studio di fattibilità del progetto stesso;

g) se l'ente è stato finanziato strutturalmente nell'ambito del PS 35 Ricerca o dell'Azione Organica n. 2 dei Piani di attuazione del programma triennale del Mezzogiorno trasferiti alla competenza del MURST; in caso positivo, ove il finanziamento abbia riguardato opere strutturali, edilizia ed attrezzature, indicare il numero del provvedimento e relativa data;

h) per chi ha già fatto domanda di finanziamento presso questo Ministero è sufficiente una autocertificazione attestante quanto richiesto ai precedenti punti del presente bando.

3. La ripartizione delle risorse finanziarie nello stanziamento massimo complessivo di lire 50 mld è definita dal Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto.

La selezione e la valutazione delle richieste avviene tramite una apposita Commissione, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2 e degli elementi contenuti nella domanda di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 31

98A3469

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Italia 69» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Italia 69» a r.l. con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci in data 6 febbraio 1969, repertorio n. 65406; tribunale di Foggia, registro imprese n. 2388, B.U.S.C. posizione n. 1104/110838, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 24 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3504

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Dimora» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Dimora» a r.l. con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 11 agosto 1979, repertorio n. 1909, tribunale di Lucera registro imprese n. 908; B.U.S.C. posizione n. 2149/171597, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 24 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3505

DECRETO 24 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Giulio Pastore» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Giulio Pastore» a r.l. con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 15 febbraio 1975, repertorio n. 181003, tribunale di Foggia registro imprese n. 3264; B.U.S.C. posizione n. 1539/138060, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 24 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3506

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Aprilia» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Aprilia» a r.l. con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 1° aprile 1977, repertorio n. 1714, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3817; B.U.S.C. posizione n. 1803/154578, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3507

DECRETO 25 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tuppo delle Pile» a r.l., in Peschici.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Tuppo delle Pile» a r.l. con sede nel comune di Peschici, costituita per rogito notaio Gentile Giovanni in data 19 marzo 1977, repertorio n. 1798, tribunale di Lucera registro imprese n. 693; B.U.S.C. posizione n. 1749/151324, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 25 marzo 1998

Il direttore: GONNELLA

98A3508

DECRETO 26 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Primula» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Primula» a r.l. con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 7 marzo 1975, repertorio n. 97066, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3289, B.U.S.C. posizione n. 1554/139236, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2, della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 26 marzo 1998.

Il direttore: GONNELLA

98A3503

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli Pistoia» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Produttori agricoli Pistoia» a r.l. con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Produttori agricoli Pistoia» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, viale Matteotti n. 37, costituita per rogito notaio dott. Paolo Banchelli in data 17 ottobre 1961, repertorio n. 2664, registro imprese n. 1681, B.U.S.C. n. 157/71477, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3519

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Famiglie consumatori pistoiesi» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Famiglie consumatori pistoiesi» a r.l. con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Famiglie consumatori pistoiesi» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, piazza Garibaldi n. 5, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponnetto in data 23 giugno 1978, repertorio n. 192589, registro imprese n. 4397, B.U.S.C. n. 669/161269, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3520

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Abetone» a r.l., in Abetone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Nuovo Abetone» a r.l. con sede in Abetone (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovo Abetone» a responsabilità limitata, con sede in Abetone (Pistoia), via Brennero n. 128, costituita per rogito notaio dott. Gualtiero Cappellini, in data 8 febbraio 1979, repertorio n. 111508/11390, registro imprese n. 4622, B.U.S.C. n. 668/166638, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3521

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Achille Grandi» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Achille Grandi» a r.l. con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Achille Grandi» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, corso Gramsci, 77, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch, in data 18 gennaio 1984, repertorio n. 17160, registro imprese n. 7604, B.U.S.C. n. 815/203487, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3522

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della «Società cooperativa del popolo di Chiesina Montalese» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della «Società cooperativa del Popolo di Chiesina Montalese» a r.l. con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La «Società cooperativa del Popolo di Chiesina Montalese» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, località Chiesina Montalese (Pistoia), costituita per rogito notaio dott. Umberto Arcangeli, in data 21 febbraio 1945, registro imprese n. 723, B.U.S.C. n. 105/57514, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3523

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Patria» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Patria» a r.l. con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Patria» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, via XXVII Aprile, costituita per rogito notaio dott. Renzo Chiostrini, in data 7 novembre 1946, repertorio n. 1055, registro imprese n. 845, B.U.S.C. n. 230/11200, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3524

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Società operaia del comune di Quarrata» a r.l., in Quarrata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Società operaia del comune di Quarrata» a r.l. con sede in Quarrata (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Società operaia del comune di Quarrata» a responsabilità limitata, con sede in Quarrata (Pistoia), piazza Risorgimento, 21, costituita per rogito notaio dott. Giulio Chiostrini, in data 24 settembre 1987, repertorio n. 8201, registro imprese n. 58, B.U.S.C. n. 878/232220, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3525

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Spaccio cooperativo fra dipendenti officine meccaniche ferroviarie pistoiesi», in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Spaccio cooperativo fra dipendenti officine meccaniche ferroviarie pistoiesi», con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Spaccio cooperativo fra dipendenti officine meccaniche ferroviarie pistoiesi» a responsabilità limitata, con sede a Pistoia, via Pacinotti, 38, costituita per rogito notaio dott. Renzo Chiostrini, in data 16 giugno 1961, repertorio n. 48054, registro imprese n. 1658, B.U.S.C. n. 153/70727, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3526

DECRETO 9 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alexia» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Alexia» a r.l., con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Alexia» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, via Cavour n. 65, costituita per rogito notaio dott. Daniele Auricchio, in data 25 novembre 1981, repertorio n. 2185, registro imprese n. 6265, B.U.S.C. n. 779/188906, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 9 aprile 1998

Il direttore: CARUSO

98A3527

DECRETO 14 aprile 1998.

Scioglimento della «Società cooperativa popolare di consumo» a r.l., in Longare.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa di consumo sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'ar. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

«Società cooperativa popolare di consumo» a r.l. con sede in Longare, frazione Costozza costituita per rogito notaio Pelagatti dott. Amato in data 18 marzo 1946, repertorio n. 327, registro società n. 1781, tribunale di Vicenza B.U.S.C. 541/7567.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 14 aprile 1998

Il direttore: MONACO

97A3498

DECRETO 14 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Asiago confezioni» a r.l., in Asiago.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa di consumo sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Asiago confezioni» a r.l. con sede in Asiago, via Brigata Liguria, 31, costituita per rogito notaio Muraro dottor Giancarlo in data 25 settembre 1982, repertorio n. 42507, registro società n. 3378, tribunale di Bassano del Grappa, B.U.S.C. 1636/194272.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 14 aprile 1998

Il direttore: MONACO

97A3499

DECRETO 14 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Unionfidi S.C. garanzia collettiva fidi fra le imprese artigiane della provincia di Vicenza» a r.l., in Vicenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,

Decreta:

La società cooperativa mista sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Unionfidi S.C. garanzia collettiva fidi fra le imprese artigiane della provincia di Vicenza» a r.l. con sede in Vicenza, corso Padova, 106, costituita per rogito notaio Fietta dottor Giuseppe in data 7 dicembre 1989, repartorio n. 5058, registro società n. 24178, tribunale di Vicenza B.U.S.C. 1843/244905.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 14 aprile 1998

Il direttore: MONACO

97A3500

DECRETO 14 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Unione enti locali - Thiene S.c.» a r.l., in Thiene.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa di consumo sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Unione enti locali - Thiene S.c.» a r.l. con sede in Thiene, via Boldrini, 1, costituita per rogito notaio Muraro dottor Giancarlo in data 29 giugno 1977, repertorio n. 29370, registro società n. 8681, tribunale di Vicenza B.U.S.C. 1396/155391.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 14 aprile 1998

Il direttore: MONACO

98A3501

DECRETO 14 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Paracadutisti vicentina S.c.» a r.l., in Vicenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa mista sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Paracadutisti vicentina S.c.» a r.l. con sede in Vicenza, via Corso Padova, 67, costituita per rogito notario Rizzi dottor Luciano, in data 9 marzo 2976, repertorio n. 124872, registro società n. 7358, tribunale di Vicenza B.U.S.C. 1299/145002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 14 aprile 1998

Il direttore: MONACO

98A3502

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazione. (Deliberazione n. 32/1998).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente interventi atti a favorire lo sviluppo delle aree depresse;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante norme per la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;

Visto del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che destina alle aree terremotate dell'Irpinia e del Belice una quota delle risorse disponibili per interventi nelle aree depresse sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito nella legge 24 gennaio 1997, n. 5, che pone a carico dei mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 548/1996 l'onere complessivo di 40 miliardi di lire per lavori socialmente utili a Napoli e a Palermo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, recante norme a favore di ulteriori interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse;

Visto l'accordo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure relative alla formazione, alla promozione dell'occupazione, a ricerca ed innovazione, e che individua nell'avvio di grandi opere infrastrutturali una delle azioni fondamentali per il rilancio dell'occupazione stessa;

Viste le deliberazioni con le quali questo Comitato ha ripartito in via programmatica, ovvero assegnato, fondi per interventi nelle aree depresse a valere sulle disponibilità di cui alle predette leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997;

Vista in particolare la propria delibera in data 25 settembre 1997 con la quale, in relazione alla definitiva quantificazione delle relative risorse, sono state disposte ulteriori assegnazioni a favore delle aree depresse ed è stato predisposto il quadro complessivo delle finalizzazioni di spesa;

Vista la nota del 9 marzo 1998 con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica che il piano predisposto dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, d'intesa con i comuni interessati, per il riparto dell'importo di 300 miliardi assegnato, con la citata delibera del 25 settembre 1997, per il rifinanziamento degli interventi ex art. 17, comma 5, della legge n. 67/1988 (terremoto del Belice) ha formato oggetto di positiva valutazione da parte dell'apposita Commissione parlamentare e specifica quindi la quota da porre, rispettivamente, a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'erogazione di contributi all'edilizia privata da parte dei suddetti comuni e la quota da lasciare a carico del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di opere pubbliche;

Vista la nota del 17 marzo 1998 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nell'ultimo biennio nel settore aeroportuale, propone di dettare disposizioni procedurali per gli interventi ammessi a finanziamento a carico delle leggi n. 641/1996 e 135/1997, in modo da assicurare una procedura unitaria di finanziamento delle relative opere;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha acceso nel dicembre 1997 una tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire, disponibili nel corrente esercizio finanziario, per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996;

Considerato che l'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha razionalizzato le procedure di finanziamento degli investimenti, riportando i finanziamenti stessi nell'alveo dei normali stanziamenti destinati in bilancio secondo l'articolazione pluriennale prevista dalla tabella F della citata legge;

Considerato che per la modulazione delle suddette risorse sono intervenute intese tra le amministrazioni interessate e che la modulazione medesima è stata effettuata su base proporzionale rispetto all'assegnato, eccezion fatta per alcune voci che sono state appostate in cifra fissa in considerazione di vincoli legislativi o della specifica funzione di più immediato supporto all'occupazione, cui le relative assegnazioni debbono assolvere;

Considerato che in particolare, come anticipato nella seduta tenuta il 5 febbraio 1998 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome, carattere prioritario è stato attribuito, tra l'altro, alle assegnazioni a favore delle regioni, poste a carico della legge n. 641/1996 per complessivi 1.500 miliardi di lire, e considerato che, nell'ambito di dette assegnazioni, la modulazione è stata effettuata in modo da prevedere l'immediata erogazione delle quote riservate alle regioni Umbria e Marche, tenuto conto dei recenti eventi sismici, e l'attribuzione nella prima annualità, a ciascuna delle altre regioni, di un importo minimo di 5 miliardi di lire o del minor importo spettante;

Preso atto che il Governo nel citato accordo del settembre 1996 ha chiaramente esplicitato il proprio

intento di porre, quale obiettivo primario della propria politica, la creazione delle condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse e del Mezzogiorno, in particolare mediante la realizzazione di un'adeguata rete infrastrutturale e la valorizzazione della formazione, prevedendo altresì l'adozione di misure intese, unitamente alla riapertura dei cantieri, a garantire un immediato sostegno all'occupazione;

Preso atto che, in attuazione di tale indirizzo, questo Comitato, nel ripartire le risorse riservate alle aree depresse, ha privilegiato iniziative immediatamente attivabili e realizzabili in un arco temporale massimo di 36/48 mesi, conferendo in particolare, per quanto concerne l'individuazione degli interventi infrastrutturali da ammettere a finanziamento, carattere prioritario alla cantierabilità o almeno «all'immediata eseguibilità» degli interventi stessi;

Ritenuto di formulare, nell'ambito degli indirizzi come sopra definiti dal Governo, indicazioni intese ad assicurare l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento entro le cadenze temporali previste;

Ritenuto, nell'occasione, di procedere alla finalizzazione dell'importo non ancora assegnato sulle risorse recate dalla legge n. 85/1995, destinandolo alle zone montane per la realizzazione di nuovi progetti finalizzati a risolvere specifici nodi allo sviluppo territoriale, in considerazione dell'attenzione posta dal legislatore alla «montagna» come entità territoriale distinta dalle aree depresse (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94);

Ritenuto di procedere all'assegnazione, a favore delle regioni Umbria e Marche e per il medesimo ordine di considerazioni sopra esposto, dell'importo residuo della menzionata quota riservata alle regioni a valere sulle risorse di cui alla legge n. 641/1996;

Ritenuto di procedere alla ricordata modifica di assegnazione richiesta dal Ministero dei lavori pubblici e ad altre modifiche nel frattempo rivelatesi opportune;

Ritenuto, anche al fine di dirimere qualsiasi perplessità sul regime applicabile, di recepire le indicazioni procedurali proposte dal Ministero dei trasporti e della navigazione per il settore aeroportuale, in linea con l'impostazione dal medesimo adottata nell'atto di indirizzo del 31 luglio 1997, e di fissare ex novo la decorrenza degli adempimenti previsti al punto 4.4 della delibera del 29 agosto 1997;

Ritenuto, giusta le intese raggiunte in seduta, di approvare il finanziamento del progetto proposto dal Ministero dell'ambiente relativo ai lavori di pubblica utilità nel settore dei rifiuti nonché ad interventi nel settore solare-termico in edifici pubblici;

Ritenuto, in relazione all'urgenza di avviare la predetta iniziativa anche per le immediate ricadute occupazionali (2.000 lavoratori coinvolti), di reperire le risorse occorrenti per la relativa impiantistica a carico delle residue disponibilità dell'accantonamento per progettazione costituito con delibera del 23 aprile 1997, nella prospettiva che in sede di predisposizione della legge finanziaria 1999 vengano individuate misure compensative per la ricostituzione dell'accantonamento stesso;

Udita la relazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla quale hanno convenuto le altre amministrazioni interessate al riparto;

Delibera:

1. Ulteriori assegnazioni.

1.1. A valere sulle risorse recate dalla legge n. 85/1995 l'importo residuo di 10 milioni di lire viene destinato, ad integrazione dell'assegnazione programmatica disposta con delibera 25 settembre 1997, per nuovi progetti a valenza nazionale diretti a potenziare lo sviluppo delle aree montane.

1.2. A valere sulle risorse previste dalla legge n. 641/1996 l'importo di 200 milioni di lire non ancora assegnato sulla quota di 1.500 miliardi, riservata alle regioni ai sensi del punto 4 della delibera 12 luglio 1996 e ripartita tra le regioni stesse con delibera del 18 dicembre 1996, viene assegnato alle regioni Marche ed Umbria in misura paritaria.

2. Modifiche di assegnazioni o di destinazioni.

2.1. L'assegnazione di 300 miliardi di lire effettuata da questo Comitato con la citata delibera del 25 settembre 1997, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 135/1997, a favore del Ministero dei lavori pubblici per il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/1998 (terremoto del Belice), a seguito dell'approvazione — da parte dell'apposita Commissione parlamentare — del piano di riparto predisposto dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia d'intesa con i comuni interessati, viene modificata come segue:

lire 227,718 miliardi sono assegnati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il successivo trasferimento alle regioni;

i residui 72,282 miliardi restano assegnati al Ministero dei lavori pubblici.

2.2. L'indicazione dell'allegato 3 alla menzionata delibera del 25 settembre 1997 in ordine all'attribuzione dell'importo di 40 miliardi di lire, riservato dall'art. 1 della legge n. 5/1997 alla prosecuzione dei lavori socialmente utili a Napoli e Palermo, è da intendersi rettificata nel senso che l'importo suddetto resta attribuito, ai sensi della norma richiamata, al Ministero dell'interno per la successiva erogazione agli enti interessati.

2.3. L'importo di 40 miliardi non ancora assegnato a carico dell'accantonamento per progettazione, costituito con delibera 23 aprile 1997 e con imputazione sulle risorse recate dalla legge n. 135/1997, viene finalizzato al finanziamento di progetti di lavori socialmente utili nel settore dei rifiuti e per interventi nel settore solare-termico in edifici pubblici e viene assegnato al Ministero dell'ambiente che assume a proprio carico il costo residuo di lire 10 miliardi; all'attuazione complessiva dell'iniziativa — pari a 57 miliardi di lire — concorre il Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine destina 7 miliardi per formazione nell'ambito delle risorse ad esso assegnate.

3. Disposizioni relative agli interventi aeroportuali.

3.1. Secondo le procedure dell'art. 5 ovvero dell'art. 17 della citata legge n. 135/1997, agli interventi nel settore aeroportuale individuati dai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 9 luglio e 21 novembre 1997 provvedono le società di

gestione costituite in relazione alle previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, che hanno attivato la procedura di cui al citato art. 17.

Gli indicati soggetti individuano uno o più professionisti ai quali vengono demandati i compiti di cui al punto 1.3. della citata delibera del 18 dicembre 1996 ed al punto 4.4. della delibera 29 agosto 1997 e che, all'esito dell'attività svolta, rendono alla competente Amministrazione una perizia giurata attestante la conformità della procedura svolta alla normativa vigente.

3.2. Alla liquidazione dei corrispettivi per la realizzazione degli interventi provvede l'Amministrazione competente, nei limiti di stanziamento previsti.

3.3. I termini indicati al punto 4.4. della delibera in data 29 agosto 1997 decorrono dall'approvazione del provvedimento di cui al punto 3.1.

4. Riparto ricavato mutui e modulazione delle assegnazioni.

4.1. La tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire contratta nel dicembre 1997 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte da questo Comitato a carico delle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, 85/1995, 341/1995 e 641/1996 è ripartita come all'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

4.2. Le ulteriori risorse assegnate da questo Comitato a carico dei fondi di cui alle leggi suddette ed a carico dei fondi recati dalla legge n. 135/1997 vengono modulate, in relazione alle scansioni temporali stabilite alla tabella F della legge n. 449/1997, come all'allegato 2 alla presente delibera della quale forma parte integrante; le risorse medesime sono integralmente impegnabili sin dal corrente esercizio finanziario.

4.3. Le risorse riservate alle regioni a valere sui fondi di cui alla legge n. 641/1996 per un importo complessivo di 1.500 miliardi e ripartite tra le medesime con la richiamata delibera del 18 dicembre 1996, risorse che vengono imputate in ragione di 400 miliardi sulla tranche di mutui di cui al punto 3.1. e che per il residuo sono modulate come al citato allegato 2, sono scandite temporalmente tra le regioni stesse sulla base dei criteri specificati in premessa e nei termini risultanti dall'allegato 3 alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

4.4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno disposte le conseguenti variazioni di bilancio articolate per centri di responsabilità, unità previsionale di base e capitolo di spesa secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate.

4.5. Le amministrazioni centrali comunicheranno la gerarchizzazione temporale degli interventi di competenza alla segreteria di questo Comitato che potrà, se del caso, promuovere opportune intese al fine di assicurare quello sviluppo territorialmente equilibrato delle aree depresse cui questo Comitato stesso già faceva riferimento nella menzionata delibera del 18 dicembre 1996 e che abbia come finalità prioritaria l'accelerazione dei processi di spesa dei fondi comunitari.

5. Misure per l'attuazione degli indirizzi governativi in tema di sviluppo delle aree depresse.

5.1. Per l'attuazione degli indirizzi del Governo, che — come meglio specificato in premessa — si è posto, quale obiettivo primario della propria azione politica, la creazione delle condizioni per uno stabile sviluppo soprattutto del Mezzogiorno e l'immediato sostegno all'occupazione:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà ad attribuire, per il 1998, una cassa pari al 100% per il ricavato dei mutui di cui al punto 4.1. (lire 3.000 miliardi), nonché una cassa pari al 50% degli stanziamenti attribuiti alle varie amministrazioni, in termini di competenza (1998), a valere sugli importi complessivi previsti per le varie leggi di spesa nella tabella F della legge n. 449/1997 per lo stesso esercizio;

il medesimo Ministero affronterà eventuali, ulteriori esigenze di cassa che si dovessero determinare nel corso del corrente esercizio attingendo, con priorità rispetto ad altre esigenze, dal fondo speciale per l'adeguamento delle dotazioni di cassa;

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adotterà inoltre adeguate misure affinché, nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base o di ciascuna contabilità speciale, sia possibile utilizzare le risorse realizzando compensazioni in termini di cassa tra le diverse fonti di finanziamento che confluiscono sull'unità o sulla contabilità speciale;

le procedure di concertazione di cui all'art. 48 della legge n. 449/1997, commi 1-5, terranno conto delle priorità da assegnare alle spese destinate a sostenere gli investimenti e lo sviluppo.

5.2. Per l'attuazione degli indirizzi del Governo di cui al punto precedente il disegno della legge finanziaria 1999 conterrà proposte intese ad assicurare un profilo temporale degli stanziamenti, relativi alle leggi considerate nella presente delibera, in linea con le esigenze che verranno nel frattempo a meglio puntualizzarsi ed in particolare:

individuerà, quale anno finale per detti stanziamenti, l'anno 2001 in correlazione con i criteri che hanno presieduto all'assegnazione delle relative risorse e che sono meglio specificati in premessa;

recherà un adeguamento delle previsioni di competenza per lo stesso esercizio 1999 e per l'anno successivo in modo da renderle coerenti con i profili di cassa rilevabili dagli impegni assunti e dall'effettivo stato di realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento.

5.3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà ad effettuare un costante monitoraggio della spesa, fornendo al riguardo alle amministrazioni interessate dati con periodicità bimestrale, ed a relazionare tempestivamente a questo Comitato in modo che questo Comitato stesso possa procedere, entro il prossimo mese di settembre, ad una verifica della situazione in funzione delle esigenze di cui al presente punto.

Roma, 17 marzo 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 66

ALLEGATO 1

RIPARTO TRANCHE MUTUI PER 3.000 MLD. (1)

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE 488/92	LEGGE 85/95	LEGGE 341/95	LEGGE 641/96	TOTALE MUTUI
	400,000	772,000	828,000	1.000,000	
PRESIDENZA					
AREE URBANE (Infrastrutture)				8,000	8,000
PROTEZIONE CIVILE (Ordinanze)		63,000			63,000
TURISMO (Infrastrutture)				7,000	7,000
Totale parziale		**63,000**		**15,000**	**78,000**
AMBIENTE					
Infrastrutture			**90,000**	**90,100**	**180,100**
BENI CULTURALI					
Società miste beni culturali		25,000			25,000
Infrastrutture				25,000	25,000
Totale parziale		**25,000**		**25,000**	**50,000**
COMUNICAZIONI				**29,800**	**29,800**
INDUSTRIA					
Infrastrutture terremoto			118,000		118,000
Gestione post-terremoto			10,000		10,000
Totale parziale			**128,000**		**128,000**
INTERNO					
Lavori socialmente utili (NA e PA)				**40,000**	**40,000**
Totale parziale					
LAVORI PUBBLICI					
Strade provinciali			200,000		200,000
Altre infrastrutture			250,000	144,000	394,000
Totale parziale			**450,000**	**144,000**	**594,000**
LAVORO					
Lavori socialmente utili				**160,000**	**160,000**
POLITICHE AGRICOLE					
Infrastrutture			**25,000**		**25,000**
RICERCA					
Incentivi alla ricerca		100,000			100,000
Edilizia universitaria			35,000		35,000
Totale parziale		**100,000**	**35,000**		**135,000**
TESORO-BILANCIO					
Legge montagna	150,000				150,000
Patti territoriali	250,000				250,000
Contratti di programma		406,000			406,000
Intesa Taranto		20,000			20,000
Metro Napoli		130,000			130,000
Cittadella Giffoni		8,000			8,000
Fondo garanzia I.G. S.p.A.		20,000			20,000
Totale parziale	**400,000**	**584,000**			**984,000**
TRASPORTI					
Altre infrastrutture			**100,000**	**96,100**	**196,100**
REGIONI				**400,000**	**400,000**
TOTALE GENERALE	**400,000**	**772,000**	**828,000**	**1.000,000**	**3.000,000**

(1) In termini di competenza e di cassa.

RIPARTO MUTUI 3.000 MLD

ALLEGATO 2

(importi in mld.)

MODULAZIONE RISORSE FINANZIARIA 1998 - TAB F

TIPOLOGIA	LEGGE 488/92				LEGGE 85/95			LEGGE 341/95				LEGGE 641/96				LEGGE 135/97				TOTALE GENERALE
INTERVENTO	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001	(1)
	300,000	456,000	483,000	80,000		200,000	164,000	300,000	880,000	1.080,000	2.172,000	1.800,000	1.700,000	1.700,000	3.400,000	1.735,000	2.800,000	3.800,000	4.285,000	28.919,000
PRESIDENZA																				
AREE URBANE (infrastrutture)													7,086	4,472	16,442					28,000
FUNZ.PUBBL. (progr.formazione)																28,325	39,059	31,594	138,322	237,300
TURISMO (infrastrutture)													2,009	1,268	3,723					7,000
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,095	5,740	20,165	28,325	39,059	31,594	138,322	272,300
AMBIENTE																				
Infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	45,870	70,290	158,420	384,420		65,772	41,506	152,820	95,465	131,710	101,513	461,312	1.709,900
Progetto "Ambiente"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	5,000	5,000	50,000
Totale	-	-	-	-	-	-	-	45,870	70,290	158,420	384,420	-	65,772	41,506	152,820	115,465	151,710	106,513	466,312	1.759,900
BENI CULTURALI																				
Società miste beni culturali						20,000														20,000
Infrastrutture													44,287	27,948	102,765					175,000
Totale	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	44,287	27,948	102,765	-	-	-	-	195,000
COMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,047	27,156	99,997					170,200
INDUSTRIA																				
Incentivi industriali (2)	140,000	360,000										759,000	366,000	375,000		675,000	575,000	1.250,000	-	4.500,000
Commercio e turismo	100,000	80,000	170,000																	350,000
Infrastrutture terremoto									52,000	60,000								100,000	100,000	312,000
Gestione post-terremoto									10,000	10,000										20,000
Totale	240,000	440,000	170,000	-	-	-	-	-	62,000	70,000	-	759,000	366,000	375,000	-	675,000	575,000	1.350,000	100,000	5.182,000
LAVORI PUBBLICI																				
Infrastrutture								75,943	168,621	382,438	922,196	9,750	100,279	63,282	232,889	90,837	142,419	86,810	809,834	3.085,200
Terremoto Belice																2,000	18,000	28,582	23,700	72,282
Terremoto Irpinia																62,653	86,430	69,899	306,018	525,000
Totale	-	-	-	-	-	-	-	75,943	168,621	382,438	922,196	9,750	100,279	63,282	232,889	155,490	246,849	185,291	1.139,552	3.682,482
LAVORO																				
Prestiti d'onore												50,000	50,000							100,000
Lavori socialmente utili																	20,000	20,000		40,000
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	20,000	20,000	-	140,000
POLITICHE AGRICOLE																				
Infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	27,175	26,901	61,217	147,617	-	-	-	-	27,826	109,899	64,674	282,702	748,000
PUBBLICA ISTRUZIONE																				

TIPOLOGIA	LEGGE 488/92				LEGGE 85/95			LEGGE 341/95				LEGGE 641/96				LEGGE 135/97				TOTALE GENERALE
INTERVENTO	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001	1998	1999	2000	2001	(1)
	300,000	480,000	483,000	50,000		200,000	164,000	300,000	600,000	1.000,000	2.172,000	1.500,000	1.700,000	1.700,000	3.400,000	1.735,000	2.800,000	3.500,000	4.265,000	25.919,000
Formazione (3)																61,404	13,194	34,976	153,126	262,700
Raccordo istruz.- mondo produtt.																16,111	22,225	17,974	78,690	135,000
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,515	35,419	52,950	231,816	397,700
RICERCA																				
Incentivi alla ricerca						100,000	42,830					131,250	126,250	115,060	127,440	131,250	126,250	115,060	127,440	1.142,830
Edilizia universitaria								17,699	27,263	61,834	149,104									255,900
Totale	-	-	-	-	-	100,000	42,830	17,699	27,263	61,834	149,104	131,250	126,250	115,060	127,440	131,250	126,250	115,060	127,440	1.398,730
TESORO - BILANCIO																				
Cofinanziamento POP												400	400	500	700					2.000,000
Programmazione negoziata	50,000		100,000			45,500	63,000					120,000			1180,000	250,000	850,000	1280,000	820,000	4.758,500
Metanizzazione								50,000	50,000	50,000	50,000		50,614	31,941	117,445	71,603	98,777	79,885	349,735	1.000,000
Terremoto Belice																77,718	75,000	75,000	-	227,718
Varie (4)			100,000			34,090	58,170					30,000	30,000	40,000						292,260
Legge montagna			103,000	50,000		0,410														153,410
Consorzi garanzia fidi	10,000	10,000	10,000																	30,000
Totale	60,000	10,000	313,000	50,000	-	80,000	121,170	50,000	50,000	50,000	50,000	650,000	480,614	671,941	1.907,445	399,321	1.823,777	1.434,885	1.169,735	5.461,888
TRASPORTI																				
Infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	83,313	94,835	218,091	618,592	-	114,896	72,355	266,889	124,700	173,037	139,133	609,121	2.419,731
REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	400,000	400,000	-	-	-	-	1.100,000
TOTALE GENERALE	300,000	480,000	483,000	50,000	-	200,000	164,000	300,000	600,000	1.000,000	2.171,331	1.500,000	1.700,000	1.700,000	3.400,000	1.735,000	2.800,000	3.500,000	4.265,000	25.918,931

NOTE:

(1) Importi integralmente impegnabili ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della L. 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni, nonché della L. 450/1997 (finanziaria 1998).

(2) Quota inclusiva di 2 mld. per iniziative-pilota con Enti locali per sperimentare operativamente ricadute d'innovazioni conseguenti a decentramento (predisposizione c.d. "sportello unico" ed autorizzazioni a localizzazioni impianti industriali).

(3) L. 135/97 per l'anno 2001: include 7 mld. per il Progetto "Ambiente".

(4) Comprende minori cofinanziamenti comunitari (L. 488/92 per 100 mld.), intesa Taranto (L.85/95 per residui 72,26 mld.), metropolitana di Napoli (L. 85/95 per residui 20 mld.) ed intesa Sardegna (L.641/96 per complessivi 100 mld.).

ALLEGATO 3

RIPARTO 1 500 MLD ASSEGNATI ALLE REGIONI CON DELIBERA CIPE 18 12 1996

(importi in mld.)

REGIONE	ASSEGNAZ. CIPE DELIB. 18.12.1996 (A)	QUOTA NON ASSEGNATA (B)	TOTALE ASSEGNAZ. (C=A+B)	1998 QUOTA FISSA (D)	1998 QUOTA PERC. (18,900%) (E)	1998 TOTALE (F=D+E)	1999 (20,619%) (G)	2000 (27,683%) (H)	2001 E SUCC. (I=C-F-G-H)	TOTALE (J=F+G+H+I)
PIEMONTE	68,300		68,300	5,000	12,909	17,909	14,082	18,907	17,402	68,300
VALLE D'AOSTA	4,400		4,400	4,400		4,400	0,000	0,000	0,000	4,400
LOMBARDIA	9,900		9,900	5,000	1,871	6,871	2,041	0,988	0,000	9,900
PROV. AUT. TRENTO	4,200		4,200	4,200		4,200	0,000	0,000	0,000	4,200
VENETO	35,000		35,000	5,000	6,615	11,615	7,216	9,689	6,480	35,000
FRIULI V. GIULIA	23,000		23,000	5,000	4,347	9,347	4,742	6,367	2,544	23,000
LIGURIA	43,400		43,400	5,000	8,203	13,203	8,948	12,014	9,235	43,400
EMILIA-ROMAGNA	12,100		12,100	5,000	2,287	7,287	2,494	2,319	0,000	12,100
TOSCANA	48,800		48,800	5,000	9,224	14,224	10,062	13,509	11,005	48,800
UMBRIA	25,100	0,100	25,200	25,200		25,200	0,000	0,000	0,000	25,200
MARCHE	11,100	0,100	11,200	11,200		11,200	0,000	0,000	0,000	11,200
LAZIO	48,300		48,300	5,000	9,129	14,129	9,958	13,370	10,843	48,300
TOTALE CENTRO-NORD	**333,600**	**0,200**	**333,800**	**85,000**	**54,585**	**139,585**	**59,543**	**77,163**	**57,509**	**333,800**
ABRUZZO	25,100		25,100	5,000	4,744	9,744	5,175	6,948	3,233	25,100
MOLISE	25,600		25,600	5,000	4,839	9,839	5,278	7,087	3,396	25,600
CAMPANIA	353,300		353,300	5,000	66,774	71,774	72,846	97,804	110,876	353,300
PUGLIA	146,200		146,200	5,000	27,632	32,632	30,145	40,472	42,951	146,200
BASILICATA	65,400		65,400	5,000	12,361	17,361	13,485	18,105	16,449	65,400
CALABRIA	109,000		109,000	5,000	20,601	25,601	22,475	30,174	30,750	109,000
SICILIA	260,900		260,900	5,000	49,311	54,311	53,794	72,224	80,571	260,900
SARDEGNA	180,700		180,700	5,000	34,153	39,153	37,259	50,023	54,265	180,700
TOTALE SUD	**1.166,200**		**1.166,200**	**40,000**	**220,415**	**260,415**	**240,457**	**322,837**	**342,491**	**1.166,200**
TOTALE REGIONI	**1.499,800**		**1.500,000**	**125,000**	**275,000**	**400,000**	**300,000**	**400,000**	**400,000**	**1.500,000**

98A3528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 aprile 1998.

Aggiornamento della tariffa elettrica per il terzo bimestre (maggio-giugno) 1998 ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 39/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 aprile 1998;

Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 19 febbraio 1998, n. 12/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1997 (di seguito: deliberazione n. 12/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che: «La parte *B* della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Visto l'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che: «Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte *B* della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte *A*1 della tariffa di pari ammontare»;

Delibera:

A decorrere dal 1° maggio 1998:

a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo dicembre 1997-marzo 1998, è fissato pari a 20,996 L/Mcal;

b) la parte *B* della tariffa viene ridotta del 19,60%; le aliquote relative alla parte *B* della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 12/98, sono proporzionalmente diminuite, con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

c) le aliquote relative alla componente *A*1 vengono aumentate, per ogni classe di utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione n. 12/98, di un ammontare corrispondente alla diminuzione della parte *B* della tariffa;

d) le tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA 1

SOVRAPPREZZI INGLOBATI IN TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE N. 70/97.

Valori in L/kWh

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte *A*	Parte *B*	Importo totale inglobato in tariffa
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3 kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	24,3	15,8	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	48,7	67,7	116,4
2) Forniture per usi agricoli	38,6	46,1	84,7
3) Altri usi	41,3	49,4	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	30,7	33,5	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7)	27,7	32,0	59,7
6) Alluminio primario	8,0	5,2	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,6	3,1	8,7

TABELLA 3

COMPONENTI TARIFFARI DELLA PARTE *A*

Valori in L/kWh

Classi di utenza	*A1*	*A2*	*A3*	*A3-bis*
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3 kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	9,8	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	26,8	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	19,7	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	21,3	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	15,2	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7)	14,5	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	2,2	2,2	3,6	—
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,5	1,1	3,0	—
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	—	2,3

Milano, 24 aprile 1998

Il presidente: RANCI

98A3560

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 aprile 1998.

Approvazione della variazione apportata allo statuto della Basilese Vita Nuova S.p.a. concernente il trasferimento della sede legale. (Provvedimento n. 852).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1973 con il quale la Basilese Vita Nuova S.p.a. con sede in Milano, viale Certosa n. 222, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Basilese Vita Nuova S.p.a. in data 4 marzo 1998, concernente la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale in ordine al trasferimento della sede legale sita in Milano, viale Certosa n. 222, a Genova, viale Brigate Partigiane n. 92/r;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Basilese Vita Nuova S.p.a., con la modifica apportata all'art. 2 che comporta il trasferimento della sede legale da Milano, viale Certosa n. 222, a Genova, viale Brigate Partigiane n. 92/r.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A3479

PROVVEDIMENTO 21 aprile 1998.

Autorizzazione alla «Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità del vettore. (Provvedimento n. 860).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1992, con il quale la «Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Genova, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Visto il provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997, recante istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni;

Vista l'istanza in data 23 febbraio 1998, con la quale la società «Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente alla responsabilità del vettore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 15 aprile 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si e espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla «Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.»;

Dispone:

La società «Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente alla responsabilità del vettore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A3549

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente integrato e modificato, ed in particolare gli articoli 19, 36, 49 e 51;

Vista la delibera del Senato accademico in data 3 febbraio 1998, n. 129, con la quale sono state approvate proposte di modifica all'art. 23 dello statuto dell'Università;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 11 febbraio 1998, n. 96, con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica sopracitata;

Vista la delibera del Senato accademico in data 3 febbraio 1998, n. 130, con la quale è stata approvata una proposta di modifica all'art. 25 dello statuto dell'Università;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 11 febbraio 1998, n. 95, con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate:

Vista la rettorale prot. n. 02/417 del 3 marzo 1998 con la quale le suddette proposte di modifica allo Statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 168/1989, ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 marzo 1998, assunta al protocollo in data 7 aprile 1998, n. 014033, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art.1.

1. Allo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente integrato e modificato, sono apportate le modifiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 8 è aggiunto il seguente comma 9: «Il Preside può richiedere al Senato accademico, per il periodo del suo mandato, l'autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di Ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento».

2. All'art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente: «Il Senato accademico può autorizzare singole facoltà, a loro richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilità che il comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative a materie di cui all'art. 24.1 lett. *e)*. Con modalità stabilite in detto regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facoltà delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti del consiglio di facoltà ovvero almeno la metà della componente studentesca.»;

b) per effetto di quanto disposto alla lettera *a)* del presente articolo, l'attuale terzo capoverso dell'art. 25, dello statuto diventa il quarto;

c) al quarto capoverso, dopo le parole «ed è composto», è inserita la dizione «dal vicepreside,».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì sul Bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Pisa.

Pisa, 15 aprile 1998

Il rettore: MODICA

98A3517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della risoluzione A736 (18), adottata il 4 novembre 1993, concernente gli emendamenti al regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare.

Secondo quanto previsto dall'art. VI, paragrafo 4, della convenzione sulle regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare (la cui ratifica fu autorizzata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978), si comunica l'entrata in vigore per l'Italia dal 4 novembre 1995 della risoluzione A736 (18), adottata il 4 novembre 1993, concernente gli emendamenti al regolamento internazionale del 1972.

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo dell'atto sunnominato:

RESOLUTION A.736 (18)
adopted on 4 November 1993

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972

THE ASSEMBLY,

RECALLING article VI of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, on amendments to the Regulations,

HAVING CONSIDERED the amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, adopted by the Maritime Safety Committee at its sixty-first session and communicated to all Contracting Parties in accordance with paragraph 2 of article VI of that Convention and also the recommendations of the Maritime Safety Committee concerning entry into force of these amendments,

1. ADOPTS, in accordance with paragraph 3 of article VI of the Convention, the amendments set out in the Annex to the present resolution;

2. DECIDES, in accordance with paragraph 4 of article VI of the Convention, that the amendments shall enter into force on 4 November 1995 unless by 4 May 1994 more than one third of the Contracting Parties have notified their objection to the amendments;

3. REQUESTS the Secretary-General, in conformity vith paragraph 3 of article VI, to communicate this resolution to all Contracting Parties to the Convention for acceptance;

4. INVITES Contracting Parties to notify any objections to the amendments not later than 4 May 1994, whereafter the amendments will be deemed to have been accepted to enter into force as determined in the present resolution.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972

1 Rule 26 (b) (i): Delete the words "a vessel of less than 20 metres in length may instead of this shape exhibit a basket".

2 Rule 26 (c) (i): Delete the words "a vessel of less than 20 metres in length may instead of this shape exhibit a basket".

3 Rule 26 (d): is amended to read as follows:
"(d) The additional signals described in Annex II to these regulations apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing".

4 Annex I, section 3 - Horizontal positioning and spacing of lights: a new paragraph (d) is added as follows:
"(d) When only one masthead light is prescribed for a power driven vessel, this light shall be exhibited forward of amidships; except that a vessel of less than 20 metres in length need not exhibit this light forward of amidships but shall exhibit it as far forward as is practicable".

5 Annex I, section 9 - Horizontal sectors:
- the existing paragraph "(b)" is renumbered to read "(b) (i)".
- a new subparagraph (b) (ii) is added as follows:

"(b) (ii) If it is impracticable to comply with paragraph (b) (i) of this section by exhibiting only one all-round light, two all-round lights shall be used suitably positioned or screened so that they appear, as far as practicable, as one light at a distance of one mile".

5 Annex I, section 13 - Approval: Amend to read "14. Approval"; and insert a new section 13 as follows:
"13. High speed craft

The masthead light of high apeed craft with a length to breadth ratio of less than 3.0 may be placed at a height related to the breadth of the craft lower than that prescribed in paragraph 2 (a) (i) of this annex, provided that the base angle of the isosceles triangles formed by the sidelights and masthead light, when seen in end elevation, is not less than 27°".

7 Annex II, section 2 - Signals for trawlers:
- the lead-in sentence of paragraph (a) is amended to read:
"(a) Vessels of 20 metres or more in length when engaged in trawling, whether using demersal or pelagic gear, shall exhibit;"
- the lead-in sentence of paragraph (b) is amended to read:
"(b) Each vessel of 20 metres or more in length engaged in pair trawling shall exhibit:"
- a new paragraph (c) is added as follows:
"(c) A vessel of less than 20 metres in length engaged in trawling, whether using demersal or pelagic gear or engaged in pair trawling, may exhibit the lights prescribed in paragraphs (a) or (b) of this section, as appropriate".

8 Annex IV, subparagraph 1 (o): Amend to read:
"1 (o) approved signals transmitted by radiocommunication systems, including survival craft radar transponders".

TRADUZIONE NON UFFICIALE

I.M.O.

RISOLUZIONE A.736 (18)
adottata il 4 novembre 1993

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

L'Assemblea,

ricordando le disposizioni dell'Art. VI della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare che si riferiscono agli emendamenti da apportare a questo Regolamento;

avendo esaminato gli altri emendamenti al Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare che il Comitato della sicurezza marittima ha adottato durante la sua sessantunesima sessione e che sono stati comunicati a tutte le Parti contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. VI della predetta Convenzione, nonché le raccomandazioni fatte dal Comitato della sicurezza marittima relative all'entrata in vigore di questi emendamenti,

1. Adotta, conformemente al paragrafo 3 dell'art. VI della Convenzione, gli emendamenti che figurano in allegato alla presente risoluzione;

2. Decide, conformemente al paragrafo 4 dell'art. VI della Convenzione, che ogni emendamento entrerà in vigore il 4 novembre 1995, a meno che entro il 4 maggio 1994 più di un terzo delle Parti contraenti non abbiano notificato la loro opposizione agli emendamenti;

3. Prega il Segretario Generale, conformemente a quanto contenuto nel paragrafo 3 dell'art. VI, di comunicare la presente risoluzione a tutte le Parti contraenti la Convenzione per l'approvazione;

4. Invita le Parti contraenti a sottoporre le loro obiezioni agli emendamenti al più tardi il 4 maggio 1994, data dopo la quale gli emendamenti saranno considerati come entrati in vigore, conformemente alle disposizioni di questa risoluzione.

ANNESSO

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

1. Regola 26 (b) (i)
Cancellare le parole: "una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto".

2. Regola 26 (c) (i)
Cancellare le parole: "una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un cesto".

3. Regola 26 (d)
Modificare questa regola come segue:
"(d) I segnali supplementari descritti nell'Annesso II al presente Regolamento si applicano ad una nave che sta pescando a breve distanza da altre navi che stanno pescando".

4. Annesso I, Sezione 3. Sistemazione e distanze dei fanali sul piano orizzontale.
Aggiungere un nuovo paragrafo (d) come segue:
"(d) Quando per una nave a propulsione meccanica è prescritto un solo fanale di testa d'albero, questo fanale deve trovarsi a proravia del centro della nave; se invece si tratta di una nave di lunghezza inferiore a 20 metri questo fanale non deve essere posto a proravia del centro della nave bensì quanto più a proravia sia praticamente possibile".

5. Annesso I. Sezione 9. Settori orizzontali di visibilità.
- Rinumerare il paragrafo (b) come "(b) (i)".
- Aggiungere il nuovo paragrafo (b) (ii) come segue:
"(b) (ii) Se è impossibile ottemperare nella pratica al paragrafo (b) (i) della presente Sezione esibendo un solo fanale visibile su tutto l'orizzonte, devono essere utilizzati due fanali visibili su tutto l'orizzonte e convenientemente sistemati o oscurati in modo da apparire, per quanto possibile, come un unico fanale da una distanza di un miglio".

6. Annesso I, Sezione 13. Approvazione.
- Rinumerare questa Sezione in modo che diventi "14. Approvazione".
- Inserire una nuova Sezione 13 come segue:
"13. Mezzi navali ad alta velocità.

Il fanale di testa d'albero per i mezzi navali ad alta velocità il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3.0 può essere sistemato ad un'altezza che, in relazione alla lunghezza dello scafo, è inferiore a quella prescritta alla Sezione 2 (a) (i) del presente Annesso, a condizione che l'angolo alla base del triangolo isoscele formato dal fanale di testa d'albero ed i fanali laterali, visti di fronte, non sia minore di 27 gradi».

7. Annesso II, Sezione 2. Segnali per pescherecci con reti a strascico.
- Modificare come segue la frase introduttiva del paragrafo (a):
"Le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente a pescare con reti a strascico sia che usino attrezzi di fondo o reti pelagiche devono mostrare:"
- Modificare come segue la frase introduttiva del paragrafo (b):
"Tutte le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente in operazioni di pesca a strascico in coppia devono mostrare:"
- Aggiungere un nuovo paragrafo (c) come segue:
"(c) Una nave di lunghezza inferiore a 20 metri intenta a pescare con reti a strascico sia che usi attrezzi di fondo o reti pelagiche o intenta ad operazioni di pesca a strascico in coppia, può mostrare i fanali prescritti al paragrafo (a) o (b) di questa Sezione secondo il caso».

8. Annesso IV. Segnali di pericolo.
- Modificare come segue il paragrafo (1) (o):
"1 (o) segnali approvati trasmessi da sistemi di radiocomunicazione, compresi i risponditori radar dei mezzi di salvataggio".

98A3290

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Conakry (Guinea)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Tommaso Ferdinando Dell'Olio, Console onorario in Conakry (Guinea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata dell'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Dakar;

3. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

4. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1998

Il Ministro: DINI

98A3480

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Banjul (Gambia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Nadia Dal Conte agente consolare onorario in Banjul (Gambia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata dell'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Dakar;

3. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

4. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1998

Il Ministro: DINI

98A3481

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione del Monastero delle cappuccine di S. Rosa, in Osimo, e del Monastero delle cappuccine del 2° ordine di S. Francesco e della prima regola di Santa Chiara, in Pisa.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1998 viene conferita efficacia civile ai provvedimenti di estinzione canonica del monastero delle cappuccine di S. Rosa, con sede in Osimo (Ancona) e del monastero delle cappuccine del 2° ordine di S. Francesco e della prima regola di Santa Chiara, con sede in Pisa.

98A3488

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Roulette»

I biglietti dal n. 000 al n. 499 relativi al blocchetto serie 139 n. 034770 della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Roulette» sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso il magazzino vendita di Cefalù.

98A3561

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 aprile 1998

Dollaro USA	1772,55
ECU	1954,24
Marco tedesco	988,32
Franco francese	294,83
Lira sterlina	2959,45
Fiorino olandese	878,59
Franco belga	47,878
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	259,05
Lira irlandese	2499,83
Dracma greca	5,612
Escudo portoghese	9,643
Dollaro canadese	1232,56
Yen giapponese	13,428
Franco svizzero	1188,83
Scellino austriaco	140,46
Corona norvegese	237,58
Corona svedese	229,04
Marco finlandese	325,63
Dollaro australiano	1143,29

98A3636

Ricostituzione della commissione tecnica per la spesa pubblica

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1997, sono stati nominati i membri della commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

98A3557

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixoderm»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 220 del 29 marzo 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità FLIXODERM (Fluticasone propionato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Flixoderm» - crema;

«Flixoderm» - unguento.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a. - Via A. Fleming, 2 - Verona.

Produttore: la produzione il controllo e il confezionamento, della specialità medicinale vengono effettuati presso lo stabilimento della Glaxo Operations UK Ltd - Barnard Castle - Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Flixoderm» - crema 0,05% tubo 30 g;

A.I.C. n. 029014014 (in base 10), 0VPFZY (in base 32);

classe «C»;

«Flixoderm» - crema 0,05% tubo 100 g;

A.I.C. n. 029014026 (in base 10), 0VPG0B (in base 32);

classe «C»;

«Flixoderm» - unguento 0,005% tubo 30 g;

A.I.C. n. 029014038 (in base 10), 0VPG0Q (in base 32);

classe «C»;

«Flixoderm» - unguento 0,005% tubo 100 g;

A.I.C. n. 029014040 (in base 10), 0VPG0S (in base 32);

classe «C».

Composizione:

«Flixoderm» 100 g di crema contengono:

principio attivo: 0,05 g di fluticasone propionato (micronizzato);

eccipienti: paraffina liquida Ph. EUR., isopropilmiristato B.P., alcool cetostearilico B.P., poliossietilencetilsteariletere B.P. (Cetomacrogol 1000), glicole propilenico Ph. EUR., imidurea, sodio fosfato Ph. EUR, acido citrico monoidrato Ph. EUR., acqua depurata Ph. EUR;

«Flixoderm» 100 g di unguento contengono:

principio attivo: 0,005 g di fluticasone propionato (micronizzato);

eccipienti: propilenico Ph. EUR., sorbitan sesquioleato Glaxo, cera microcristallina USNF, paraffina liquida Ph. EUR.

Indicazioni terapeutiche: Fluticasone propionato è indicato per il trattamento delle manifestazioni infiammatorie e del prurito nelle dermatosi cortisonosensibili quali:

eczema, compreso l'eczema atopico, infantile e discoide;

prurigo nodularis;

psoriasi (eclusa la psoriasi a placche diffusa);

neurodermatosi, compreso il lichen simplex;

lichen planus;

dermatite seborroica;

reazioni allergiche da contatto;

lupus eritematoso discoide;

eritroderma generalizzato in associazione alla terapia steroidea sistemica;

punture di insetti;

miliaria rubra.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Replens»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 89 del 26 febbraio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale REPLENS nella forma, confezione e alle condizioni di seguito specificate:

«Replens» - gel vaginale, 6 applicazioni monouso;

A.I.C. n. 029075013/M;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. - Via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano),

è modificata (variazione tipo I) come segue:

Il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale è ora effettuata presso lo stabilimento della Jensa Packaging Ltd, Jensa House, Caxton Road, Bedford (UK).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IOD RA0395»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 92 del 31 marzo 1998

È approvata la modifica della denominazione (Variazione tipo I) della specialità medicinale da IOD RA0395 a ALPRAN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

«Alpran» comprese film rivestite:

Alpran 28 compresse film rivestite 200 mg, A.I.C. n. 033662014 (in base 10), 10391Y (in base 32);

Alpran 56 compresse film rivestite 200 mg, A.I.C. n. 033662026 (in base 10), 10392B (in base 32);

Alpran 14 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033662038 (in base 10), 10392Q (in base 32);

Alpran 28 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033662040 (in base 10), 10392S (in base 32);

Alpran 56 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033662053 (in base 10), 103935 (in base 32);

Alpran 100 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033662065 (in base 10), 10393K (in base 32);

Alpran 280 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033662077 (in base 10), 10393X (in base 32);

Alpran 14 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033662089 (in base 10), 103949 (in base 32);

Alpran 28 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033662091 (in base 10), 10394C (in base 32);

Alpran 56 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033662103 (in base 10), 10394R (in base 32);

Alpran 100 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033662115 (in base 10), 103953 (in base 32);

Alpran 280 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033662127 (in base 10), 10395H (in base 32).

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a. - Via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3440

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «SA RA0395»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 93 del 31 marzo 1998

È approvata la modifica della denominazione (Variazione tipo I) della specialità medicinale da SA RA0395 a BENAPREX nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

«Benaprex» comprese film rivestite:

Benaprex 28 compresse film rivestite 200 mg, A.I.C. n. 033661012 (in base 10), 10382N (in base 32);

Benaprex 56 compresse film rivestite 200 mg, A.I.C. n. 033661024 (in base 10), 103830 (in base 32);

Benaprex 14 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033661036 (in base 10), 10383D (in base 32);

Benaprex 28 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033661048 (in base 10), 10383S (in base 32);

Benaprex 56 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033661051 (in base 10), 10383V (in base 32);

Benaprex 100 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033661063 (in base 10), 103847 (in base 32);

Benaprex 280 compresse film rivestite 300 mg, A.I.C. n. 033661075 (in base 10), 10384M (in base 32);

Benaprex 14 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033661087 (in base 10), 10384Z (in base 32);

Benaprex 28 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033661099 (in base 10), 10385C (in base 32);

Benaprex 56 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033661101 (in base 10), 10385F (in base 32);

Benaprex 100 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033661113 (in base 10), 10385T (in base 32);

Benaprex 280 compresse film rivestite 400 mg, A.I.C. n. 033661125 (in base 10), 103865 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Sark S.p.a. - Via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3441

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Augusta

Con decreto interministeriale n. 629 in data 20 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare - ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del terreno demaniale già adibito a parco torpedini, ubicato in Contrada Forgia, riportato nel catasto del comune censuario di Augusta, al foglio di mappa n. 72, particelle numeri 3, 13, 14, 33 e 34, della superficie totale di mq 33.579.

98A3491

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto di gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Fin - Matrix a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Si comunica che, giusta autorizzazione in data 2 aprile 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 4 aprile 1998 presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Milano sono stati depositati il bilancio finale della liquidazione, il rendiconto di gestione e la relazione del comitato di sorveglianza della società Fin - Matrix a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Milano, costituita con atto in data 7 marzo 1986 del dott. Luigi Prinetti, notaio in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 146/257747 ed avente C.F. 08279320157.

98A3493

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto di gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Consulta finanziaria a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Si comunica che, giusta autorizzazione in data 2 aprile 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 4 aprile 1998 presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Milano sono stati depositati il bilancio finale della liquidazione, il rendiconto di gestione e la relazione del comitato di sorveglianza della società Consulta finanziaria a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Milano, costituita con atto in data 3 marzo 1983 del dott. Adele Ricevuti, notaio in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 146/222152 ed avente C.F. n. 06889330152.

98A3494

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto di gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Finseco a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Si comunica che, giusta autorizzazione in data 2 aprile 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 4 aprile 1998 presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Milano sono stati depositati il bilancio finale della liquidazione, il rendiconto di gestione e la relazione del comitato di sorveglianza della società Finseco a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Milano, costituita con atto in data 18 aprile 1985 del dott. Roberto Cellina, notaio in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 146/246507 ed avente C.F. n. 07831520155.

98A3495

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto di gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Segurfid a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Si comunica che, giusta autorizzazione in data 2 aprile 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 4 aprile 1998 presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Milano sono stati depositati il bilancio finale della liquidazione, il rendiconto di gestione e la relazione del comitato di sorveglianza della società Segurfid a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Milano, costituita con atto in data 31 agosto 1967 del dott. Antonio Giudice, notaio in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 146/133533 ed avente C.F. n. 01378050155.

98A3496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Linea Verde» - Società cooperativa a r.l., in Acquarica del Capo.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1998 il sig. Baglivo Carlo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Linea Verde» - Società cooperativa a r.l., con sede in Acquarica del Capo (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 26 maggio 1993 in sostituzione del dott. Domenico Leone, dimissionario.

98A3492

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione al regolamento del «Fondo Francesco e Antonietta Mauro» del Politecnico di Milano

Con decreto ministeriale 3 aprile 1998 sono stati modificati il primo e il secondo comma dell'art. 6 del regolamento del «Fondo Francesco e Antonietta Mauro» del Politecnico di Milano.

98A3489

Modificazione al regolamento del «Fondo Falck» del Politecnico di Milano

Con decreto ministeriale 3 aprile 1998 sono stati modificati il primo e il secondo comma dell'art. 4 del regolamento del «Falck» del Politecnico di Milano.

98A3490

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione della libera Università «Maria SS. Assunta» è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze della formazione:

disciplina: Psicologia della formazione (M11C).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia della libera Università «Maria SS. Assunta» è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

disciplina: Scienza politica (Q02X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3555

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 8 0 9 8 *

L. 1.500